

DELIBERAZIONE N° **751**
 SEDUTA DEL **9 GIU. 2015**

PROGRAMMAZIONE E FINANZE
12AE Ufficio Attuazione Strumenti Statali
e regionali della Politica regionale
 DIPARTIMENTO

OGGETTO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO BAAR "AZIONI DI SISTEMA E STUDI DI FATTIBILITA' III ATTO INTEGRATIVO" PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTIVITA' DI CHIUSURA CICLI DI PROGRAMMAZIONE FAS 2000/2006 E FSC 2007/2013 E AVVIO CICLO PROGRAMMAZIONE FSC 2014/2020 - Approvazione atti di gara. CUP G41E15000160001 e CIG 62707209D6

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno **9 GIU. 2015** alle ore **15,25** nella sede dell'Ente,

| | | Presente | Assente |
|----|-----------------------------------|-----------------|---------|
| 1. | Maurizio Marcello PITTELLA | Presidente | X |
| 2. | Flavia FRANCONI | Vice Presidente | X |
| 3. | Aldo BERLINGUER | Componente | X |
| 4. | Luca BRAIA | Componente | X |
| 5. | Raffaele LIBERALI | Componente | X |

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° **7** pagine compreso il frontespizio
 e di N° **14** allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° **2665/15** Missione.Programma **01.03** Cap. **3065** per € **276.000,00**
153/16 Missione.Programma **01.03** Cap. **3065** per € **2.000.000,00**
38/17 Missione.Programma Cap. **2.200.000,00**

Assunto impegno contabile N° Missione.Programma Cap.

Esercizio per €
IL DIRIGENTE
 dell'Ufficio Ragioneria e fiscalità regionale
 Loc. Lido **MANI**

4/06/2015 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto
EL Mant

- Vista il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni
- Vista la Legge Regionale n°12 del 02.03.1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 13.01.1998 n° 11, concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 13.12.2004, n°2903, modificata dalla DGR n. 637/06;
- Vista le Deliberazioni della Giunta Regionale n° 1148/05 e la 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 2017/05 che individua le strutture dirigenziali e stabilisce la declaratoria ed i compiti alle medesime assegnate, come da ultimo modificata dalla D.G.R. 227/2014 con la quale si è provveduto alla nuova denominazione e configurazione dei dipartimenti relativi alle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale e alla riallocazione delle strutture esistenti in coerenza con le nuove attribuzioni dei dipartimenti;
- Vista la DGR 539 del 23 aprile 2008, modificativa della DGR n. 637/2006, con la quale è stata approvata la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta regionale e dei provvedimenti dirigenziali;
- Vista la DGR 230 del 19/02/2014 di nomina del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze;
- Vista la Legge Regionale n. 5 del 27 gennaio 2015 avente ad oggetto la Legge di Stabilità 2015;
- Vista la Legge regionale n. 6 del 27 gennaio 2015 il Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2015-2017;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 1147 del 03/02/2015 di approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del "bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017;
- Vista la DGR n. 222 del 02.03.2012 e la DGR n. 658 del 29.05.2012 in materia di patto di stabilità interna 2012;
- Vista l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Basilicata, Intesa approvata dal CIPE in data 21 dicembre 1999 e stipulata il 5 gennaio 2000, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro dettando, i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli stessi;
- Vista la Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007 inerente l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007-2013;
- Vista la DGR n. 1750 del 13 ottobre 2009 con la quale è stata destinata la risorsa premiale ex delibera CIPE 17/2003 relativa al monitoraggio degli interventi inseriti in APQ attribuita alla Regione Basilicata dalla delibera CIPE 181/2006;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 235 del 18 febbraio 2010 con la quale è stata indetta una prima gara di assistenza tecnica al FAS 2000-2006 per il biennio 2011-2012;
- Preso atto che la suddetta gara è stata definitivamente aggiudicata alla RTI mandatario Borgomeo&Co s.r.l. - RINA Value s.r.l. e LEMAN s.r.l. con D.D 71AP.2011/D.1843;
- Preso atto che il contratto con l'aggiudicatario è stato sottoscritto nel novembre 2010 ed aveva durata biennale;
- Preso atto che il suddetto contratto è scaduto a novembre 2012;
- Preso atto che è stata indetta una seconda gara di assistenza tecnica alla conclusione del ciclo di programmazione FAS 2000-2006 e avvio ciclo di Programmazione FSC 2007-2014, di cui alla DGR di approvazione n. 1654 del 04/12/2012;

| | |
|------------|--|
| Preso atto | che la suddetta gara è stata definitivamente aggiudicata PA Advice S.P.A. con D.D. del 07/06/2013 n. 71AW.2013/D.01070; |
| Preso atto | che il contratto, Rep. n. 14991, con l'aggiudicatario è stato sottoscritto in data 25/07/2013 e registrato a Potenza il 26/07/2013 al n. 441, ha durata biennale; |
| Preso atto | che pertanto la attività di assistenza tecnica dovrà cessare contrattualmente entro il 25 luglio del corrente anno; |
| Preso atto | che con Determinazione Dirigenziale n. 12AE.2014/D00287 del 30/09/2014 è stato esteso il contratto principale al fine svolgere controlli di primo livello in loco, e che il relativo atto aggiuntivo è stato sottoscritto in data 15/10/2014 ed ha scadenza in data 25/07/2015; |
| Visto | l'APQ Rafforzato – III Atto Integrativo all'APQ "Azioni di Sistema e Studi di Fattibilità" – con fondi rinvenienti dalla riprogrammazione delle risorse FAS 2000 – 2006, di cui alla Del. CIPE n. 41/2012, stipulato in data 28/11/2013, che prevede, tra l'altro, l'attività di controllo e di sorveglianza sull'intero programma; |
| Rilevato | che all'interno dell'amministrazione sussistono le seguenti necessità: <ul style="list-style-type: none"> • Supporto tecnico e metodologico all'Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale finalizzato ad introdurre modalità organizzative e procedurali per il coordinamento, verifica e controllo dell'efficacia delle attività di monitoraggio poste in campo dagli uffici regionali coinvolti nell'attuazione degli APQ. L'offerente dovrà fornire anche supporto tecnico ed organizzativo nella gestione degli strumenti/eventi di comunicazione previsti. • Supporto tecnico e metodologico agli Uffici Regionali Responsabili dei singoli APQ per l'efficace espletamento delle funzioni di governo e gestione dei dati di monitoraggio afferenti agli APQ di propria competenza. Detto supporto comprende anche le attività di affiancamento agli organismi/amministrazioni locali responsabili dell'attuazione degli interventi. • Elaborazione e sviluppo di un Piano di Informazione e Comunicazione sul territorio delle iniziative promosse e dei risultati raggiunti. La ditta in tal senso proporrà un Piano di Comunicazione dei risultati ottenuti dai singoli interventi nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013 e FSC 2014/2020. Il Piano di comunicazione dovrà comprendere in aggiunta all'organizzazione di eventi, elaborazione di brochure e varia documentazione cartacea, anche una piattaforma web per la comunicazione esterna dei risultati e per la comunicazione interna al sistema. • Supporto al Monitoraggio: Supporto alle attività di monitoraggio periodico mediante i sistemi informativi regionali e/o nazionali; Supporto agli organismi attuativi nell'attività di rilevazione dei dati e di immissione nei software di monitoraggio; Supporto alle attività di reporting degli interventi; Supporto alla verifica delle informazioni inserite nel sistema di monitoraggio; Attività di supporto alla gestione dei Sistemi Informativi; redazione di Report e di Relazioni sullo stato di attuazione del progetto monitoraggio e del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE); • Supporto ai Controlli: supporto ai controlli di primo livello amministrativi ed in loco sugli interventi in linea con le previsioni del SI.GE.CO.; pianificazione ed espletamento dei controlli in loco delle operazioni e nelle attività di campionamento ad esse connesse; o controllo dell'esito delle verifiche documentali; aggiornamento delle check list al fine di assicurare il rispetto del principio di sana gestione; affiancamento agli uffici responsabili dell'attuazione degli interventi nell'esame e approvazione delle domande di rimborso e della documentazione contabile relativa alle spese sostenute dai soggetti attuatori e dai beneficiari in corso d'opera ed a titolo di rendicontazione finale delle operazioni (verifiche amministrative/controlli documentali); supporto al coordinamento, preparazione e partecipazione alle verifiche sugli interventi espletate dall'UVER; |
| Visto | il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" che dispone all'art. 1 rubricato "Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure", comma 1, che "i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa).(...)"; |
| Visto | l'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 che dispone segnatamente che "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i |

parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi (...);

- Considerato che, come desumibile dalla relazione tecnica al Decreto Legge sovra citato, le disposizioni in esame sono dirette a favorire la riduzione della spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni (PA) per l'acquisto di beni e servizi, confermando l'obbligatorietà del ricorso al sistema di acquisti centralizzato tramite Consip S.p.A., così come disciplinato dall'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, e rafforzandolo con ulteriori misure, quali la comminatoria di nullità ex lege dei contratti stipulati in deroga alle predette norme ed all'obbligo di utilizzare, ove esistenti, parametri prezzo-qualità delle citate convenzioni quali limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili attraverso il ricorso al libero mercato;
- Preso atto che è stata condotta una verifica telematica sul sito di e-procurement della CONSIP ed è stata redatta apposita relazione istruttoria dall'Ufficio programmazione, che si allega alla presente deliberazione;
- Dato atto che le risultanze della condotta istruttoria telematica portano ad escludere, in quanto verificata, sia l'esistenza degli strumenti di acquisto centralizzati e di negoziazione sopra descritti per beni e servizi comparabili che l'esistenza di parametri prezzo-qualità per l'acquisto dei medesimi;
- Visto il D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. – Codice degli Appalti, ed in particolare l'art. n. 33 riguardante la disciplina dell'acquisizione dei lavori, servizi e forniture attraverso Centrali di Committenza;
- Visto l'art. 13 della L. 136/2010, ed il relativo DPCM di attuazione del 30/06/2011 di "Disciplina della Stazione Unica Appaltante";
- Visto l'art. 9 del D. L. n. 66 del 24/04/2014, convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014, recante norme in materia di acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento
- Visto in particolare l'art. 10 della Legge Regionale n. 26 del 18/08/2014 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alle LL RR n. 16/2012 e 18/2013" – "Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata";
- Tenuto Conto che il Comma 1 dell'art. 32 della Legge Regionale n. 18/2013, come sostituito dal Comma 2 del citato art. 10 della Legge Regionale n. 26 del 18/08/2014 prevede che "è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economie" (di seguito in breve SUA – RB);
- Visto che il Comma 4 dell'art. 10 della Legge Regionale n. 26 del 18/08/2014 prevede che "La Giunta Regionale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, adotta i provvedimenti organizzativi regionali per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante ...";
- Vista la lettera a) del Comma 5 dell'art. 10 della Legge Regionale n. 26 del 18/08/2014 che prevede "I provvedimenti organizzativi di cui al precedente Comma 4 individuino una fase transitoria di applicazione del presente articolo" e che termine ultimo della fase transitoria è fissato per il 30/06/2015;
- Vista la DGR n. 1314/2014 – Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata. Provvedimenti organizzativi. Modifica parziale DGR n. 693/2014, con la quale si istituisce, nell'Area "Presidenza della Giunta" il Dipartimento "SUA RB" (Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata);
- Preso atto della DGR n. 1470 del 04/12/2014 avente ad oggetto "L. R. n. 26 del 18/08/2014 – Modifiche ed integrazioni alle LL RR n. 16/2012 e 18/2013 – Soggetto Aggregatore della regione Basilicata" - Avvio della fase transitoria di cui al Comma 5 dell'art. 10, con specifico riferimento ai Dipartimenti della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale;
- Ravvisata la necessità di dover procedere all'acquisizione del "servizio di Assistenza Tecnica alle attività di chiusura del ciclo di programmazione FAS 2000-2006 e FSC 2007-2013 e avvio ciclo di programmazione FSC 2014-2020" per soddisfare le necessità sopra descritte, stante la loro essenzialità ai fini dell'efficace ed efficiente attuazione della programmazione 2014-2020 e chiusura ciclo 2007-2013;
- Preso atto che, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 21/2014, al fine di non incorrere in sanzioni/revoche, la procedura in oggetto dovrà rispettare il termine del 31/12/2015 per l'assunzione dell'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV) entro il 31/12/2015, trattandosi di risorse riconducibili alla programmazione FSC 2007/2013;
- Vista la circolare del Dipartimento Politiche di Sviluppo n. 8625 del 17/09/2014 che stabilisce che la OGV, per tutte le tipologie di investimento, può individuarsi nell'aggiudicazione provvisoria in favore di soggetto terzo contraente selezionato sulla base di procedure di gara previste dall'ordinamento;
- Considerato che i servizi descritti risultano annoverabili tra i servizi di cui alla categoria n. 11 di cui all'allegato IIA del D.Lgs n. 163/2006, CPV 73220000;

- Ritenuto pertanto necessario:
- indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e degli artt. 54 e 55 del D.lgs 163/2006 e s.m.i per l'acquisizione del servizio di "Assistenza Tecnica alle attività di chiusura del ciclo di programmazione FAS 2000-2006 e FSC 2007-2013 e avvio ciclo di programmazione FSC 2014-2020";
 - doversi procedere all'aggiudicazione dei servizi de quo sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i;
 - demandare ad apposita commissione giudicatrice, costituita e nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006, la valutazione delle offerte presentate in sede di gara e la formulazione della proposta di aggiudicazione;
- Preso atto che l'Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regione della Politica Regionale ha stimato l'importo a base d'asta relativa al servizio di cui in narrativa in € 3.500.000,00 oltre IVA 22%, valutato sia sulla base delle giornate minime richieste per le diverse tipologie professionali dettagliate nel capitolato d'oneri – il cui costo giornaliero unitario, riferito alla singola tipologia omogenea di figura professionale richiesta è stato desunto dalla documentazione in possesso dall'Ufficio Attuazione strumenti statali e regionali della politica regionale relative alle precedenti gare appaltate, opportunamente incrementate in percentuale al fine di tener conto anche delle spese generali e dell'utile di impresa, sia in funzione della durata massima presunta delle attività nonché del fatto che la stima di congruità è stata ottenuta secondo la metodologia cosiddetta a corpo;
- Preso atto che l'Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regione della Politica Regionale ha stimato la durata del contratto in mesi 60;
- Visti gli allegati di seguito elencati, elaborati dall'Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regione della Politica Regionale quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1. Bando di gara (Allegato A).
 2. Estratto bando di gara (Allegato A/1).
 3. Domanda di partecipazione (Allegato A/2).
 4. Dichiarazione Unica (Allegato A/3).
 5. Avvalimento ausiliato (Allegato A/4).
 6. Avvalimento ausiliario (Allegato A/5).
 7. Dichiarazione di offerta economica (Allegato A/6).
 8. Modello G.A.P. (Allegato A/7).
 9. Disciplinare di gara (Allegato B).
 10. Capitolato d'oneri (Allegato C).
 11. Schema di contratto (Allegato D).
 12. Dichiarazione di subappalto (Allegato A/8).
 13. Stima dei costi da cui si evince l'importo a base di gara (Allegato E).
 14. Relazione istruttoria CONSIP (Allegato F).
- Preso atto che il CUP assegnato è G41E15000160001 ed il CIG 62707209D6
- Vista la DGR, n. 648 del 19. 05.2015 di variazione di bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017
- Preso atto che l'importo principale della presente gara è di € 3.500.000,00 oltre IVA 22% e spese accessorie di € 6.000,00 per complessivi € **4.276.000** e trova copertura sul cap U03065 per € 276.000,00 esercizio 2015, per € 2.000.000,00 esercizio 2016 ed € 2.000.000,00 esercizio 2017;

Tutto ciò premesso e ad unanimità di voti:

DELIBERA

- Di autorizzare l'indizione della procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 37 e degli artt. 54 e 55 del D.lgs 163/2006 e s.m.i per l'acquisizione del servizio di "Assistenza Tecnica alle attività di chiusura del ciclo di Programmazione FAS 2000-2006 e 2007-2013 ed avvio ciclo programmazione FSC 2014-2020";
- di procedere all'aggiudicazione dei servizi de quo sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i;

- di demandare ad apposita commissione giudicatrice, costituita e nominata ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs 163/2006 e nel rispetto di quanto previsto con DGR n. 1470/14, la valutazione delle offerte presentate in sede di gara e la formulazione della proposta di aggiudicazione;
- di approvare, su proposta del RUP coincidente nella fattispecie con il dirigente pro tempore dell'Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale, gli allegati di seguito elencati, elaborati quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1. Bando di gara (Allegato A).
2. Estratto bando di gara (Allegato A/1).
3. Domanda di partecipazione (Allegato A/2).
4. Dichiarazione Unica (Allegato A/3).
5. Avvalimento ausiliato (Allegato A/4).
6. Avvalimento ausiliario (Allegato A/5).
7. Dichiarazione di offerta economica (Allegato A/6).
8. Modello G.A.P. (Allegato A/7).
9. Disciplinare di gara (Allegato B).
10. Capitolato d'oneri (Allegato C).
11. Schema di contratto (Allegato D).
12. Dichiarazione di subappalto (Allegato A/8).
13. Stima dei costi da cui si evince l'importo a base di gara (Allegato E).
14. Relazione istruttoria CONSIP (Allegato F).

- Di approvare l'importo a base d'asta del servizio di "Assistenza Tecnica alle attività di chiusura del ciclo di Programmazione FAS 2000-2006 e 2007-2013 ed avvio ciclo programmazione FSC 2014-2020" in € 3.500.000,00 oltre IVA 22%, sulla base della stima predisposta dall'Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale;
- di autorizzare il Dirigente dell'Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale in qualità di responsabile unico del procedimento alla generazione del CUP e del CIG relativo al servizio in narrativa ed alla sottoscrizione del contratto;
- di prenotare impegno contabile di € 3.500.000,00 oltre IVA 22% e spese accessorie di € 6.000,00 per complessivi € 4.276.000 e trova copertura sul cap U03065 per € 276.000,00 esercizio 2015, per € 2.000.000,00 esercizio 2016 ed € 2.000.000,00 esercizio 2017;
- di dare atto che i documenti di gara saranno pubblicati sul BUR Basilicata e resi disponibili sul sito internet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://www.basilicatane.it> nell'apposita sezione bandi;
- di disporre la pubblicazione del bando di gara e degli avvisi previsti dal D. Lgs 163/2006, sul BUR Basilicata, sulla GURI ed inoltre per estratto sui siti ed organi di diffusione previsti per legge;
- di demandare all'Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale tutte le attività previste per la attuazione della gara di che trattasi e conseguenti alla presente deliberazione, nonché la prenotazione dell'impegno contabile relativo alle spese di pubblicazione della presente gara;
- di autorizzare il dirigente protempore dell'Ufficio Attuazione strumenti statali e regionali della politica regionale dott.ssa Liliana Santoro alla sottoscrizione del contratto di appalto.

IL RESPONSABILE P.O.

(arch. Enzo Paolo Petruzzi)

IL DIRIGENTE

(dott.ssa Liliana Santoro)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Vol e


IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 10.06.2015
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

[Signature]



ALLEGATO C



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI
DELLA POLITICA REGIONALE**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
ALLE ATTIVITA’ DI CHIUSURA CICLI DI PROGRAMMAZIONE FAS 2000/2006 E FSC 2007/2013
E AVVIO CICLO PROGRAMMAZIONE FSC 2014/2020
(AI SENSI DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I.)**

CAPITOLATO D’ONERI

CIG: 62707209D6

CUP:G41E15000160001

Sommario

| | |
|---|----|
| Art. 1. - Definizioni | 3 |
| Art. 2. – Normativa di riferimento..... | 3 |
| Art. 3. - Contenuto del capitolato d’oneri..... | 5 |
| Art. 4. – Finalità dell’appalto | 5 |
| Art. 5. – Durata dell’appalto | 6 |
| Art. 6 Contenuti tecnici del Servizio | 6 |
| Art. 7. - Composizione e requisiti del gruppo di lavoro | 8 |
| Art. 8. - Disposizioni relative al gruppo di lavoro..... | 8 |
| Art. 9. - Quadro finanziario | 8 |
| Art. 10. - Piano di lavoro | 9 |
| Art. 11. - Clausole di indipendenza..... | 9 |
| Art. 12.- Corrispettivo dell’appalto e Modalità di pagamento..... | 9 |
| Art. 13. - Disposizioni Generali per l'Esecuzione del Servizio..... | 10 |
| Art. 14. – Subappalto | 10 |
| Art. 15.- Obblighi dell'Aggiudicatario nell'Esecuzione delle Prestazioni..... | 10 |
| Art. 16. - Ulteriori obblighi contrattuali | 10 |
| Art. 17. – Responsabilità per inadempimento | 10 |
| Art. 18. – Contratto | 10 |
| Art. 19. - Proprietà dei prodotti ed obblighi di riservatezza..... | 11 |
| Art. 20. - Accesso agli atti | 11 |
| Art. 21. – Trattamento dei dati personali | 12 |
| Art. 22. - Oneri dell'Aggiudicatario..... | 12 |
| Art. 23. – Rinvio..... | 12 |

Art. 1. - Definizioni

Nel presente Capitolato sarà usata la seguente terminologia:

- **«Capitolato»:** il presente Capitolato d'oneri
- **«Ente appaltante» o «Amministrazione»:** la Regione Basilicata – Dipartimento Presidenza della Giunta – Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale - Via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza – ITALIA
- **«APQ » – Accordo di Programma Quadro**
- **“CIS” – Contratto istituzionale di sviluppo“FSC” – Fondo Sviluppo e Coesione (già “FAS” – Fondo Aree Sottoutilizzate)**
- **“SGP” – Sistema Gestione Progetti**
- **“SI.GE.CO.” – Sistema di Gestione e Controllo**
- **“MISE –DPS DG PRUN” – Ministero Sviluppo Economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo – Direzione Generale Programmazione Regionale Nazionale unitaria**
- **«Soggetto aggiudicatario»:** il soggetto cui è affidata l'esecuzione del servizio oggetto della presente procedura;
- **«Offerenti»:** i soggetti, singoli o raggruppati, che presentano la propria offerta in vista dell'ottenimento dell'appalto, nella persona del legale rappresentante;
- **«R.T.I.»:** i Raggruppamenti Temporanei d'Impresa;
- **«G.E.I.E.»:** i Gruppi Europei di Interesse Economico.

Art. 2. – Normativa di riferimento

- Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Basilicata, Intesa approvata dal CIPE in data 21 dicembre 1999 e stipulata il 5 gennaio 2000, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro dettando, i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli stessi;
- Delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 17/03, 20/04, 35/05, e 03/06 concernenti “ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998”;
- Delibera CIPE n. 17/2003 che, al fine di rafforzare i sistemi di monitoraggio degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro e dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei 2000-2006, ha destinato al Progetto monitoraggio delle risorse, prevedendo al punto 1.2.4 una riserva premiale a favore delle Regioni e delle Province autonome;
- Delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14 concernente la: “Programmazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate mediante le intese istituzionali di programma e gli accordi di programma quadro” ed in particolare il punto 1.1.2 concernente le modalità di riprogrammazione degli interventi inseriti negli accordi di programma quadro;
- Delibera CIPE di attuazione del Quadro Strategico Nazionale n.166 approvata il 21 dicembre 2007;
- Delibera CIPE 1/2009 con la quale , a seguito delle riduzioni apportate al FAS da vari provvedimenti legislativi intervenuti successivamente all'adozione della predetta delibera CIPE n. 166/2007, è stata aggiornata la dotazione del FAS per il periodo di programmazione 2007-2013, assegnando, tra l'altro, nuovi valori ai Programmi attuativi di interesse regionale e interregionale rispetto a quelli stabiliti dalla precedente delibera n. 166/2007;
- Piano Nazionale per Il Sud approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2010;
- Delibera CIPE n. 1/2011 che, operando un'ulteriore taglio, individua gli obiettivi, i criteri e le modalità di riprogrammazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, i criteri di selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013, e ridetermina il valore dei Programmi attuativi regionali;

- Delibera CIPE n. 62/2011 con la quale si è provveduto alla riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e di Coesione a favore, tra l'altro, delle infrastrutture strategiche previste dal Piano Nazionale per il Sud, assegnando al territorio della Regione Basilicata la somma complessiva di Meuro 459,3 di cui Meuro 259,3 su risorse PAR FAS 2007-2013, e Meuro 200 su risorse PAIN (Programmi attuativi interregionali);
- Delibera CIPE n. 78/2011 con la quale si è provveduto all'individuazione e all'assegnazione di risorse a favore di interventi di rilevanza strategica nazionale e regionale per l'attuazione del Piano Nazionale per il Sud nel campo dell'innovazione, ricerca e competitività, destinando alla Regione Basilicata Meuro 22,00;
- Delibera CIPE n. 8/2012 con cui si è provveduto all'individuazione e all'assegnazione di risorse a favore di interventi di contrasto al rischio idrogeologico di rilevanza strategica regionale e nazionale, assegnando al territorio della Regione Basilicata Meuro 23,9;
- Delibera CIPE n. 60/2012 con la quale sono stati assegnati al territorio della Regione Basilicata M€ 32,200 per interventi di rilevanza strategica regionale nei settori ambientali della depurazione delle acque e della bonifica di discariche;
- Delibera CIPE n. 87/2012 con la quale sono stati assegnati al territorio della Regione Basilicata € 41,7 per interventi del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio;
- Delibera CIPE n. 88/2012 con la quale è stata approvata la programmazione delle risorse residue del FSC 2007-2013 relative alla Regione Basilicata, pari a 412,46 milioni di euro;
- Delibera CIPE 29/2015, Programmazione delle risorse residue 2007/2013 – proposta di rimodulazione;
- Delibera CIPE 23 marzo 2012, n.41 “Fondo per lo sviluppo e la coesione – modalità di riprogrammazione delle risorse regionali 2000/2006 e 2007/2013 in particolare il punto 3.1 che prescrive che, ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione, gli Accordi di programma quadro prevedano un adeguato Sistema di controllo e di gestione;
- Delibera CIPE 17 dicembre 2013, n.94 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 - Proroga del termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti relative agli interventi finanziati con le delibere nn. 62/2011, 78/2011, 7/2012, 8/2012, 60/2012 e 87/2012”;
- Delibera CIPE 30 giugno 2014, n.21 “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 esiti della ricognizione di cui alla delibera CIPE n. 94/2013 e riprogrammazione delle risorse”;
- Delibera CIPE 2015, di approvazione proposta di riprogrammazione formulata dalla Regione Basilicata ai sensi della delibera CIPE 21/2014;
- Delibera CIPE 28/2015, Proposta di riassegnazione delle risorse ai sensi del punto 2.3 della Del. CIPE n. 21/2014;
- Accordo di Programma Quadro III° atto Integrativo – “Azioni di Sistema e Studi di Fattibilità” a valere sulle risorse residue del Fondo Aree Sottoutilizzate 2000 – 2006 ex delibera CIPE 41/2012, approvato con DGR 1268 del 15/10/2013;
- D.lgs. del 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.”;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. Il richiamo alle disposizioni contenute nei testi normativi si intende ogni volta riferito anche alle modifiche ed integrazioni intervenute nel tempo;
- D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” che dispone all'art. 1 rubricato “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, comma 1, che “i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a

disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa).(…)”.

Art. 3. - Contenuto del capitolato d'oneri

Il presente capitolato disciplina le norme fondamentali ed inderogabili che concernono l'esecuzione del servizio in oggetto.

Tale disciplina costituisce, pertanto, unitamente agli altri atti di gara, il riferimento per la formulazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 decreto legislativo n.163/2006.

L'Aggiudicatario è pertanto vincolato ad eseguire il servizio, in conformità con le modalità indicate nel presente documento, nel bando di gara, nel disciplinare di gara e con le norme di rinvio e con i contenuti dell'offerta presentata, integrata con il Piano di lavoro.

Art. 4. – Finalità dell'appalto

L'appalto è finalizzato ad acquisire un servizio di Assistenza Tecnica volto a supportare la Committenza nell'espletamento di tutti gli adempimenti di propria competenza in raccordo e continuazione di quelle azioni svolte nel quinquennio 2010-2015, ivi compreso il supporto e la messa a punto di strumenti e metodologie atte a garantire un efficace presidio delle funzioni di governance del sistema di monitoraggio lucano in capo all'Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale e un efficiente sistema di comunicazione dei risultati perseguiti e raggiunti.

Il servizio di assistenza tecnica dovrà garantire un'attività di affiancamento costante all'Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale nelle sue funzioni anche attraverso il supporto alle strutture in cui è articolato il modello organizzativo definito nel Sistema di Gestione e Controllo vigente.

Le azioni di assistenza tecnica che si intende attivare con la presente procedura di gara aperta hanno come principale obiettivo il rafforzamento, all'interno della Regione e degli Enti attuatori, delle strutture operative incaricate di svolgere una o più fasi dell'attività di programmazione, monitoraggio, valutazione e controllo degli interventi.

Si tratta, in primo luogo, di portare il processo di programmazione e di monitoraggio ad un livello di efficienza operativa adeguato ad assicurare lo svolgimento di tale attività secondo le modalità e i tempi previsti dal CIPE e dal MISE DPS. Il monitoraggio degli interventi inseriti negli APQ contribuisce all'accelerazione della spesa per investimenti pubblici a favore dello sviluppo, vero e proprio obiettivo strategico del Governo. Attraverso questa attività è infatti possibile esaminare periodicamente lo stato di avanzamento degli interventi, individuando le cause di eventuali ritardi e le azioni utili alla loro tempestiva rimozione.

In secondo luogo, di migliorare l'efficacia operativa in fase di stipula (qualità dei programmi) e di attuazione dei singoli interventi.

In terzo luogo, si tratta di porre in atto controlli e valutazioni su ogni singolo intervento, così come previsto nel SI.GE.CO.

Le azioni di assistenza tecnica devono affrontare e risolvere le carenze operative che, in un qualche modo, possano ritardare il normale svolgimento degli strumenti attuativi del FSC 2007-2013 e 2014-2020, ed in particolare:

- a) la carenza di adeguate procedure e competenze amministrative, tecniche e metodologiche a supporto dei soggetti istituzionalmente coinvolti sia nell'attività di istruttoria, sia in quella di monitoraggio, sia in quella di valutazione e controllo degli APQ e dei CIS (RUPA Responsabile Unico delle Parti, RUA Responsabile Unico di Attuazione, RI Responsabile di intervento, Soggetto Proponente, Soggetto Programmatore, Soggetto Attuatore);
- b) la carenza di risorse umane per la raccolta e l'aggiornamento dei dati negli applicativi, da parte del Responsabile dell'intervento;
- c) la dotazione di adeguate risorse professionali e tecnico-informatiche per l'analisi dei dati inseriti e di volta in volta aggiornati;
- d) la carenza di adeguate risorse professionali per le attività di valutazione e controllo di ogni singolo intervento avviato.

Art. 5. – Durata dell'appalto

La durata delle attività oggetto del presente appalto è fissata in 60 (sessanta) mesi a decorrere dal giorno successivo alla data della stipula del contratto o a partire dalla richiesta di avvio delle attività, che l'Amministrazione si riserva di effettuare ad avvenuta aggiudicazione e nelle more della stipulazione del contratto.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione.

Art. 6 Contenuti tecnici del Servizio

L'esecuzione del servizio, che presuppone un'interazione continuativa con la Committenza e una presenza regolare presso gli uffici regionali, richiede lo svolgimento di azioni afferenti ai seguenti ambiti di intervento:

1. **Supporto tecnico e metodologico all'Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale** finalizzato ad introdurre modalità organizzative e procedurali per il coordinamento, verifica e controllo dell'efficacia delle attività di monitoraggio poste in campo dagli uffici regionali coinvolti nell'attuazione degli APQ. L'offerente dovrà fornire anche supporto tecnico ed organizzativo nella gestione degli strumenti/eventi di comunicazione previsti.
2. **Supporto tecnico e metodologico agli Uffici Regionali** Responsabili dei singoli APQ per l'efficace espletamento delle funzioni di governo e gestione dei dati di monitoraggio afferenti agli APQ di propria competenza. Detto supporto comprende anche le attività di affiancamento agli organismi/amministrazioni locali responsabili dell'attuazione degli interventi.
3. **Elaborazione e sviluppo di un Piano di Informazione e Comunicazione** sul territorio delle iniziative promosse e dei risultati raggiunti. La ditta in tal senso proporrà un Piano di Comunicazione dei risultati ottenuti dai singoli interventi nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013 e FSC 2014/2020. Il Piano di comunicazione dovrà comprendere in aggiunta all'organizzazione di eventi, elaborazione di brochure e varia documentazione cartacea, anche una piattaforma web per la comunicazione esterna dei risultati e per la comunicazione interna al sistema.

Con riferimento alle finalità espresse all'art. 4 del presente documento, e a quanto specificato nel presente articolo, la funzione e le attività di assistenza tecnica richieste all'Aggiudicatario si sostanzieranno nel garantire, con continuità e per tutto il periodo del contratto, i servizi indicati in relazione alle seguenti aree di attività:

a) Supporto al Coordinamento e alla Programmazione

- supporto al coordinamento delle attività, anche in funzione delle riunioni di verifica e di coordinamento a livello regionale, nazionale e comunitario;
- affiancamento nei rapporti con l'Amministrazione centrale dello stato, in particolare con il MISE DG PRUN, in riferimento alla attuazione e sorveglianza della politica regionale unitaria;
- supporto all'implementazione e al corretto funzionamento del SI.GE.CO;
- supporto nel raccordo tra la programmazione FSC e programmazione unitaria;
- supporto tecnico – operativo ed amministrativo – giuridico al completamento delle attività preparatorie della programmazione 2014 – 2020 finalizzate alla sua corretta implementazione in raccordo anche con le operazioni di chiusura della Programmazione 2007-2013;
- supporto alla redazione degli strumenti attuativi finanziati dal FSC (già FAS);
- affiancamento nei rapporti con i soggetti attuatori e/o soggetti pubblici e privati impegnati in processi di concertazione programmatica FSC;
- supporto tecnico, informativo e analitico alla predisposizione di eventuali riprogrammazioni e/o alla stipula di nuovi accordi;
- redazione e presentazione agli organismi di governance previsti dalla disciplina degli strumenti attuativi delle proposte di impiego di eventuali economie dei progetti per il finanziamento di nuovi interventi;

b) Supporto all'Attuazione

- supporto ai soggetti attuatori e/o ai competenti uffici regionali nel superamento di criticità attuative al fine di consentire il rispetto delle scadenze stabilite negli APQ o nelle delibere CIPE per l'assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti e/o della conclusione degli interventi;

- supporto all'Istruttoria e alla predisposizione degli atti relativi agli strumenti di programmazione negoziata di competenza regionale finanziati dal Fondo FSC;
- assistenza nella verifica delle procedure e delle modalità di tenuta degli atti e supporto alla conservazione e all'archiviazione della documentazione amministrativa tecnica e contabile inerente le operazioni finanziate (controlli UVER- Unità di verifica investimenti pubblici);
- supporto ai soggetti attuatori nelle fasi di valutazione e verifica degli interventi da parte degli organi preposti;

c) Supporto al Monitoraggio

- Supporto alle attività di monitoraggio periodico mediante i sistemi informativi regionali e/o nazionali;
- Supporto agli organismi attuativi nell'attività di rilevazione dei dati e di immissione nei software di monitoraggio;
- Supporto alle attività di reporting degli interventi;
- Supporto alla verifica delle informazioni inserite nel sistema di monitoraggio;
- Attività di supporto alla gestione dei Sistemi Informativi;
- redazione di Report e di Relazioni sullo stato di attuazione del progetto monitoraggio e del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE);

d) Supporto ai Controlli

- supporto ai controlli di primo livello amministrativi ed in loco sugli interventi in linea con le previsioni del S.I.GE.CO.;
- pianificazione ed espletamento dei controlli in loco delle operazioni e nelle attività di campionamento ad esse connesse; o controllo dell'esito delle verifiche documentali;
- aggiornamento delle check list al fine di assicurare il rispetto del principio di sana gestione;
- affiancamento agli uffici responsabili dell'attuazione degli interventi nell'esame e approvazione delle domande di rimborso e della documentazione contabile relativa alle spese sostenute dai soggetti attuatori e dai beneficiari in corso d'opera ed a titolo di rendicontazione finale delle operazioni (verifiche amministrative/controlli documentali);
- supporto al coordinamento, preparazione e partecipazione alle verifiche sugli interventi espletate dall'UVER;

e) Supporto alla Comunicazione, informazione e formazione

- Supporto alla redazione di un piano di comunicazione;
- Esecuzione delle attività previste dal Piano di Informazione e Comunicazione;
- Supporto tecnico alla definizione delle procedure e delle modalità di comunicazione ed informazione;
- Supporto tecnico nell'implementazione delle banche dati costituenti la Piattaforma WEB dell'Amministrazione dedicata al FSC;
- Supporto alle procedure di valutazione e selezione delle informazioni;
- Supporto all'implementazione di un piano formativo/addestramento dei soggetti attuatori sulle procedure anche informatizzate;

Il Progetto dei Servizi

Il concorrente presenterà, in allegato all'offerta tecnica, un Progetto di Servizi al fine di specificare meglio il contenuto tecnico dell'offerta per ciascuna delle specifiche attività di assistenza tecnica prevista nei precedenti punti. Il progetto dei servizi costituirà la base a partire dalla quale l'aggiudicatario dovrà redigere il piano di lavoro del servizio di cui al successivo art. 10.

Art. 7. - Composizione e requisiti del gruppo di lavoro

Le attività di assistenza tecnica le cui finalità sono state descritte nel presente Capitolato saranno realizzate dal Soggetto aggiudicatario attraverso l'utilizzo di specifiche professionalità con competenze in:

- a) materie amministrative (programmazione, gestione, controllo e valutazione), tecniche (settoriali e informatiche) e metodologiche (valutazione ex ante e monitoraggio) per lo svolgimento delle attività di istruttoria, raccolta, inserimento e aggiornamento dei dati relativi agli interventi inseriti negli APQ ed altri strumenti di attuazione;
- b) analisi dei dati di monitoraggio;
- c) formazione per attivare specifici percorsi formativi destinati al personale regionale e degli organismi attuativi coinvolti nel monitoraggio degli APQ;
- d) conoscenza specifica nell'utilizzo dei sistemi di monitoraggio regionali/nazionali (SGP, ecc);
- e) conoscenza specifica dei sistemi di gestione, controllo e valutazione progetti (Si.Ge. Co.).

Per tale finalità la Ditta aggiudicataria renderà disponibile un apposito gruppo di lavoro, almeno rispondente alla seguente composizione qualitativa e quantitativa:

- a) **N. 1 capo progetto**, con almeno dieci anni di esperienza in attività di assistenza tecnica analoghe a quelle oggetto dell'appalto di cui almeno cinque anni in attività di assistenza tecnica al Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e/o Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);
- b) **N. 6 esperti senior**, con almeno cinque anni di esperienza in attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto di cui almeno tre anni in attività di assistenza tecnica al Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e/o Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);
- c) **N. 3 esperti intermedi**, con almeno tre anni di esperienza in attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto di cui almeno un anno in attività di assistenza tecnica al Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS) e/o Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC);
- d) **N. 6 junior**, con almeno un anno di esperienza in attività analoghe a quelle oggetto dell'appalto.

Il gruppo di lavoro dovrà assicurare complessivamente per l'esecuzione del servizio un numero minimo di 8.850 giornate/uomo paramtrate ad una giornata tipo della durata di 8 ore rispettando i profili elencati in precedenza.

Art. 8. - Disposizioni relative al gruppo di lavoro

Qualora il soggetto Aggiudicatario durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione alla Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la presentazione di idonea documentazione curriculum vitae.

Nell'offerta tecnica il concorrente deve indicare, per ciascuna funzione, gli esperti che intende impiegare con riferimento alla specifica competenza e l'esperienza professionale, espressa in anni.

In caso operatori economici raggruppati, consorziati o aggregati, per ciascuna risorsa professionale componente il gruppo di lavoro deve essere indicato l'operatore economico di appartenenza, al fine di verificare il rispetto delle quote di esecuzione del servizio che, **a pena di esclusione**, devono essere specificate nell'offerta tecnica ai sensi dell'art. 14 del Disciplinare.

Art. 9. - Quadro finanziario

Per l'effettuazione del servizio di assistenza tecnica, da realizzare per la durata di 60 mesi dalla stipula del contratto di appalto o dall'avvio delle attività, sono disponibili, quale importo a base di gara, , comprensivo di ogni prestazione ed onere che rientri nell'erogazione del servizio richiesto, € 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila/00) al netto dell'Iva prevista per legge.

Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero) in quanto la natura meramente intellettuale della prestazione oggetto della gara in

argomento esclude la stima dei costi della sicurezza, così come sancito dalla Determinazione n. 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Secondo quanto indicato dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, le spese per le fasi di pubblicità sono stimate in Euro 6.000,00 IVA inclusa.

Nel succitato importo di Euro 6.000,00 sono comprese anche le spese di pubblicazione del Bando e degli avvisi secondo le modalità di cui alla L. di conversione 23/06/2014 n. 89, le quali, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del Decreto-Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221, sono a carico dell'Aggiudicatario che dovrà rimborsarle all'Amministrazione, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 10. - Piano di lavoro

Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto e/o dall'avvio del servizio nelle more della stipula, l'Aggiudicatario deve predisporre (a partire dal progetto dei servizi di cui al precedente art. 6) un *Piano di Lavoro* con cronoprogramma su base semestrale che deve essere approvato dall'Amministrazione, la quale dovrà comunicare all'Aggiudicatario l'approvazione o formulare richieste di modificazione del *Piano di lavoro* proposto. In tale ultimo caso l'Aggiudicatario dovrà apportare le modifiche richieste e presentare nuovamente il *Piano di lavoro*, modificato in ragione delle osservazioni formulate dall'Amministrazione, entro il termine che verrà all'uopo indicato dalla medesima Amministrazione.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, costituiti o da costituirsi, nel *Piano di Lavoro* devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati

Durante la fase di realizzazione l'Amministrazione può chiedere, motivando, modifiche al *Piano di lavoro* in precedenza approvato. Entro trenta giorni dalla richiesta di modifica l'Aggiudicatario deve far pervenire all'Amministrazione la proposta di modifica del *Piano di lavoro*.

L'Amministrazione entro quindici giorni dal ricevimento della proposta, accetta le modifiche o invia motivato diniego.

Proposte di modifica motivate possono provenire anche da parte dell'Aggiudicatario. L'Amministrazione, entro 15 quindici giorni dal ricevimento della proposta, accetta le modifiche o invia motivato diniego.

Art. 11. - Clausole di indipendenza

La realizzazione dei servizi di cui al presente capitolato comporta, per tutto il periodo di durata del contratto, l'incompatibilità del soggetto Aggiudicatario a svolgere altre attività a valere sul FSC attribuito alla Regione Basilicata. Il soggetto Aggiudicatario dichiarerà, con la sottoscrizione del contratto, che le persone che collaboreranno nell'esecuzione del servizio di assistenza tecnica non potranno avere, in pendenza del rapporto con l'Aggiudicatario, contratti di lavoro o collaborazioni professionali con altri organismi/operatori economici/enti per attività finanziate e/o comunque riconducibili al FSC della Regione Basilicata.

Art. 12.- Corrispettivo dell'appalto e Modalità di pagamento

L'importo a base di gara, per l'intera durata dell'appalto prevista in 60 mesi a partire dal giorno della stipula del contratto, è di € 3.500.000,00 (Euro tremilionicinquecentomila/00), oltre IVA ai sensi di legge; l'importo finale del corrispettivo sarà quello fissato in sede di offerta dal soggetto Aggiudicatario.

E' espressamente stabilito che non saranno ammesse offerte in aumento, indeterminate, varianti, parziali, plurime, condizionate, incomplete, relativamente al corrispettivo complessivo massimo sopraindicato.

Le modalità di pagamento meglio specificate nel contratto, dovranno essere comunque conformi ai seguenti criteri:

- erogazione del 10% dell'importo all'avvenuta approvazione del *Piano di Lavoro* da parte dell'Amministrazione;
- erogazione del 80% dell'importo con rate trimestrali posticipate sulla base di stati di avanzamento (S.A.L.) all'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione di apposite relazioni di descrizione,

articolate sulla base dell'attività svolta, degli output realizzati e delle giornate/uomo prestate distinte per singolo profilo.

- erogazione del restante 10% (saldo) a conclusione del contratto ed a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della relazione finale concernente il riepilogo delle attività svolte nell'intero periodo di esecuzione del servizio, degli output realizzati e delle giornate/uomo di lavoro prestate distinte per singolo profilo professionale.

L'erogazione degli importi suindicati avverrà previa presentazione di regolare fattura che l'Aggiudicatario emetterà a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della documentazione prevista.

Art. 13. - Disposizioni Generali per l'Esecuzione del Servizio

Per l'adempimento dell'incarico il RUP accrediterà l'Aggiudicatario presso gli Uffici regionali, le Amministrazioni, gli Enti ed i Soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto del Servizio.

Art. 14. – Subappalto

Il subappalto è consentito nei limiti di quanto stabilito dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. .

Art. 15.- Obblighi dell'Aggiudicatario nell'Esecuzione delle Prestazioni

L'Aggiudicatario si obbliga, mediante il contratto che stipulerà con l'Amministrazione, ad eseguire le prestazioni in cui si articola il servizio oggetto dell'appalto secondo le modalità di svolgimento e i tempi stabiliti nel *Piano di lavoro* approvato dall'Amministrazione.

L'Aggiudicatario, non appena sottoscritto il contratto, deve dare immediato inizio all'espletamento dei servizi previsti nel contratto.

Art. 16. - Ulteriori obblighi contrattuali

L'Aggiudicatario assume, a proprio carico, tutti gli oneri concernenti le assicurazioni obbligatorie previste dalla legge relativamente alle risorse umane occupate nell'espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario assume anche la responsabilità per gli infortuni e per i danni arrecati dal proprio personale, nell'espletamento del servizio, a persone e/o a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi.

L'Aggiudicatario, inoltre, solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate.

Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Aggiudicatario inoltre, ove ne sussistono i presupposti, si obbliga a rispettare le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge Regionale 15 febbraio 2010 n. 24 "*Normativa sugli appalti per il rispetto della clausola sociale*".

Art. 17. – Responsabilità per inadempimento

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione appaltante ha diritto di chiedere, a sua scelta, l'adempimento o la risoluzione del contratto nelle ipotesi e nelle forme previste dal codice civile salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453 e ss.c.c.).

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non adempia esattamente alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento dell'importo relativo all'azione contestata sino all' esatto adempimento di tali obbligazioni (art. 1460 c.c.), fatta salva l'applicazione delle penali.

Art. 18. – Contratto

Si rinvia al contratto da stipularsi tra Aggiudicatario e Amministrazione – sulla base dello Schema di cui all'Allegato D- per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, e in particolare, *inter alia*, per la previsione delle penali, delle conseguenze dell'inadempimento, dei casi di risoluzione e dei relativi effetti, della clausola risolutiva espressa, per gli aspetti relativi alla definizione delle controversie, per la disciplina concernente subappalto, cessione del contratto e di credito, per l'individuazione delle cause di variazione, sospensione del servizio e recesso, e, inoltre, per l'individuazione degli ulteriori obblighi posti a carico dell'Aggiudicatario, tra cui quelli nei confronti del personale.

Art. 19. - Proprietà dei prodotti ed obblighi di riservatezza

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall' Aggiudicatario o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L' Aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte i prodotti realizzati nell'ambito del presente servizio, per conto proprio o per conto di terzi, se non previa espressa autorizzazione regionale.

L' Aggiudicatario si obbliga a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti sopraindicati, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri o elenchi pubblici.

La Regione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'Aggiudicatario abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'Aggiudicatario, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall'adozione di dispositivi o soluzioni tecniche che violino brevetti o diritti di autore, sollevandone espressamente la Regione.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L' Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che l'Amministrazione ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.

L' Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l' Aggiudicatario sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Art. 20. - Accesso agli atti

Ciascun concorrente potrà segnalare all'Amministrazione di non autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica - che dovranno in tal caso essere successivamente indicate in via specifica con la presentazione dell'offerta stessa - in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali. La dichiarazione comprovante l'esistenza di segreti tecnici e commerciali deve essere allegata all'Offerta tecnica.

L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Al proposito, si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti. A tal fine la dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza deve argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare, trattandosi effettivamente di informazioni integranti segreti tecnici o commerciali. È necessario esplicitare, in concreto, e non mediante il ricorso a clausole di mero stile o a formulazioni generiche e/o apodittiche, le ragioni per

le quali l'eventuale conoscenza delle informazioni "tecniche" contenute nei documenti richiesti possa arrecare danno al concorrente.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso, secondo le modalità consentite dalla legge, all'offerta tecnica e/o alle giustificazioni a corredo dell'offerta economica, in presenza dei presupposti indicati dalla normativa e previa notifica ai contro-interessati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti.

In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di accesso agli atti inerenti le procedure per la stipula di contratti pubblici di appalto.

Art. 21. – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., l'Aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'Aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal predetto Decreto a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti, con la sottoscrizione del contratto, prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del medesimo contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 22. - Oneri dell'Aggiudicatario

Tutte le spese di contratto, bolli, imposte di registro ecc. sono a carico esclusivo dell'Aggiudicatario senza alcun diritto di rivalsa. Sono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario le spese di pubblicazione del Bando e degli avvisi sui quotidiani, secondo le modalità di cui all'art. 66, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., le quali, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del Decreto-Legge 18/10/2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221, dovranno essere rimborsate all'Amministrazione, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 23. – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato e dagli altri atti di gara, l'esecuzione del servizio viene disciplinata dalle vigenti norme comunitarie, statali, regionali, in quanto compatibili.



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI
DELLA POLITICA REGIONALE**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
ALLE ATTIVITA’ DI CHIUSURA CICLI DI PROGRAMMAZIONE FAS 2000/2006 E FSC 2007/2013
E AVVIO CICLO PROGRAMMAZIONE FSC 2014/2020
(AI SENSI DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I.)**

SCHEMA DI CONTRATTO

CIG: 62707209D6

CUP:G41E15000160001

ALLEGATO D

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTIVITA' DI CHIUSURA CICLI DI PROGRAMMAZIONE FAS 2000/2006 E FSC 2007/2013 E AVVIO CICLO PROGRAMMAZIONE FSC 2014/2020.

L'anno il giorno del mese di, in Potenza, nella sede della Regione Basilicata, Dipartimento Programmazione e Finanze, sita in Potenza, via Verrastro n° 4, innanzi a me, nato a il/...../..... e qui domiciliato per la carica, quale Ufficiale Rogante degli atti della Regione Basilicata ai sensi della L.R. n. 9 del 06/06/1986, sono comparsi senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunciato con il mio consenso, giusta l'art. 48 della vigente Legge Notarile n. 89 del 16/02/1913:

il/la Dott./Dott.ssa..... nato/a a il...../...../....., nella qualità di C.F..... (d'ora innanzi denominata "**Amministrazione**"), per espressa previsione normativa

e

il/la Dott./Dott.ssa nato/a a il C.F. nella qualità di legale rappresentante di - P. IVA (d'ora innanzi denominata "Appaltatore")

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. del/...../..... è stata indetta la procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'affidamento del Servizio di Assistenza Tecnica alle Attività di chiusura cicli di Programmazione Fas 2000/2006 E Fsc 2007/2013 e avvio ciclo Programmazione Fsc 2014/2020;
- con la citata Deliberazione, la Giunta Regionale ha approvato il Bando di gara, il Disciplinare di gara, la relativa modulistica, il Capitolato d'oneri e lo Schema di contratto;
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato alle ore del giorno/...../.....;
- la Commissione giudicatrice appositamente costituita e nominata conn. del ha svolto i propri lavori, concludendo gli stessi con la formulazione di una graduatoria dei concorrenti e proposta di aggiudicazione provvisoria a favore della
- con Determinazione Dirigenziale n. del/...../..... l'Amministrazione ha provveduto all'approvazione dei verbali della Commissione aggiudicatrice citata, nonché all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in questione a favore del/della, al prezzo complessivo di Euro, oltre IVA% e quindi Euro
- che l'Appaltatore ha prodotto nei termini tutta la documentazione richiesta e che la stessa risulta essere completa e regolare, depositata agli atti dell'Ufficio;
- che il contratto da stipularsi è in ogni caso subordinato in via risolutiva all'esito negativo delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; (in alternativa) che le verifiche antimafia di cui al D.Lgs 6 settembre

2011, n. 159 e ss.mm.ii. hanno avuto esito negativo (in entrambi i casi per "esito negativo" si intende che non sussistono cause che impediscono la stipula del contratto ai sensi della normativa vigente antimafia);

- che l'Amministrazione ha accertato la veridicità delle dichiarazioni rese in fase di gara;

- il Capitolato d'oneri, l'Offerta Tecnica ed Economica formano parte integrante del presente contratto.

Tutto ciò premesso

le parti contraenti, previa ratifica e conferma della premessa che precede e che dichiarano di

accettare quale parte integrante e sostanziale del presente contratto

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

a) dalle clausole in esso contenute, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e l'Appaltatore del servizio oggetto del presente contratto relativamente all'erogazione del servizio medesimo;

b) dal Capitolato d'oneri, qui integralmente richiamato ed espressamente accettato dall'Appaltatore;

c) dal D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

d) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (denominato nel prosieguo, per brevità, **Regolamento**);

e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate, o che saran-

no emanate in materia di appalti pubblici di servizi, in quanto non rientranti tra quelle di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

Art. 2 - Oggetto del contratto

L'Amministrazione affida all'Appaltatore, che accetta, il servizio di Assistenza Tecnica alle Attività di chiusura cicli di Programmazione Fas 2000/2006 e Fsc 2007/2013 e avvio ciclo Programmazione Fsc 2014/2020, che si sostanzierà nel fornire, con continuità e per tutto il periodo del contratto, i servizi proposti nell'Offerta tecnica ed economica, parti integranti e sostanziali del presente contratto.

Art. 3 - Durata del contratto

L'appalto avrà la durata di 60 (sessanta) mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto, e comunque non oltre il _____.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione, salvo eventuale differimento del termine finale di esecuzione - che in ogni caso non potrà andare oltre la data del _____ - per effetto della sospensione del servizio ai sensi dell'art. 308 del Regolamento o qualora l'Appaltatore non sia in grado di ultimare l'espletamento del servizio entro la scadenza prevista per cause a lui non imputabili. In tale ultimo caso, il differimento del termine finale di esecuzione potrà essere concesso dall'Amministrazione per il tempo strettamente necessario e alle medesime condizioni contrattuali, previa richiesta da parte dell'Appaltatore, il quale dovrà rappresentare le cause che hanno determinato l'impossibilità di ultimare l'esecuzione del servizio entro il citato termine, e a condizione che detto differimento non comporti ulteriori oneri di spesa a carico della stessa Amministrazione.

Art. 4 - Importo del contratto

L'importo complessivo del presente contratto è stabilito in €
_____ (Euro) IVA

esclusa e non comprende oneri per la sicurezza legati alle interferenze trattandosi di attività di natura intellettuale che non richiede da parte del committente l'elaborazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 5 - Garanzie di esecuzione del contratto

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'Appaltatore presta la cauzione definitiva mediante _____ n.

_____ del _____ rilasciata dalla _____, per l'importo di € _____,00,

pari al ____% dell'importo d'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce l'esatto e corretto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 17, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione del presente contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da esso nascenti; pertanto, la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione del servizio. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ot-

tanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione. In caso di inadempimento di tale obbligazione l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 6 - Condizioni di pagamento

Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa emissione di regolare fattura e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nel modo seguente:

- ✓ erogazione del 10% dell'importo all'avvenuta approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'Amministrazione;
- ✓ erogazione del 80% dell'importo con rate trimestrali posticipate sulla base di stati di avanzamento (S.A.L.) all'avvenuta approvazione da parte dell'Amministrazione di apposite relazioni di descrizione, articolate sulla base dell'attività svolta, degli output realizzati e delle giornate/uomo prestate distinte per singolo profilo.
- ✓ erogazione del restante 10% (saldo) a conclusione del contratto ed a seguito dell'approvazione da parte dell'Amministrazione della relazione finale concernente il riepilogo delle attività svolte nell'intero periodo di esecuzione del servizio, degli output realizzati e delle giornate/uomo di lavoro prestate distinte per singolo profilo professionale.

Le fatture, dovranno essere redatte secondo la normativa vigente in materia di fat-

turazione elettronica D.M 55/2013. Le fatture dovranno contenere il Codice Univoco dell'Ufficio, il CIG, il CUP, il numero del contratto, il periodo di fatturazione oltre che la dicitura "Assistenza Tecnica alle Attività di chiusura cicli di Programmazione FAS 2000/2006 e FSC 2007/2013 e avvio ciclo Programmazione FSC 2014/2020".

. L'Amministrazione provvederà al pagamento nei termini di legge dal ricevimento della stessa ed al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

Art. 7 - Tempistica e modalità di attuazione del servizio

Le attività oggetto delle prestazioni contrattuali verranno pianificate in accordo tra le parti in conformità con quanto stabilito nel Capitolato d'oneri e nell'Offerta tecnica, e formalizzate nel Piano di lavoro, che l'Appaltatore dovrà consegnare entro 15 (quindici) dalla data di stipula del presente contratto. Detto documento dovrà essere approvato dall'Amministrazione, la quale dovrà comunicare all'Appaltatore l'approvazione o formulare richieste di modificazione del Piano di lavoro proposto. In tale ultimo caso l'Appaltatore dovrà apportare le modifiche richieste e presentare nuovamente il Piano di lavoro, modificato in ragione delle osservazioni formulate dall'Amministrazione, entro il termine che verrà all'uopo indicato dalla medesima.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in cui si articola il servizio oggetto dell'appalto secondo le modalità di svolgimento e i tempi stabiliti nel Piano di lavoro, sulla base del cronoprogramma ivi definito, approvato dall'Amministrazione – costituente anch'esso, una volta approvato, parte integrante del presente contratto - e le eventuali ulteriori prescrizioni della stessa Amministrazione.

L'Appaltatore, inoltre, ai fini dell'esecuzione del servizio, è tenuto a disporre di una sede operativa allocata nel territorio della Basilicata, ovvero ad aprirla entro trenta

giorni dalla stipula del presente contratto e a mantenerla per tutta la durata del servizio.

L'Appaltatore, non appena sottoscritto il contratto, deve dare immediato inizio all'espletamento dei servizi previsti nel contratto.

Art. 8 - Obblighi dell'Appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

A tal fine l'Appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., e dedicati, anche non in via esclusiva, al servizio oggetto del presente contratto. Tutti i movimenti finanziari ad esso relativi devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma precedente entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si impegna, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione, dall'Appaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP).

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 9 - Subappalto

(Indicare, tra quelle di seguito elencate, la situazione che ricorre nella fattispecie concreta)

a) L'Appaltatore ha manifestato all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'intenzione di subappaltare le parti del servizio ivi indicate, che si riportano di seguito:

b) L'Appaltatore non ha manifestato all'atto dell'offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto con conseguente divieto del successivo subappalto.

Nella situazione di cui alla precedente lettera a), l'affidamento in subappalto è ammesso, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.

La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dall'Amministrazione.

Qualora l'Appaltatore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Amministrazione risolvere di diritto il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare

all'Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Il subappaltatore dovrà mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dall'art. 118, comma 2, punto 3), e comma 8, del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii..

In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno soltanto dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione della perfetta esecuzione del presente contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui il subappaltatore coincida con un'impresa ausiliaria, rimane

ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell'avvalente e dell'ausiliario subappaltatore. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore stesso. L'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore e al subappaltatore. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del presente contratto. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L'Appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il subappaltatore deve, inoltre, rispettare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione revoca

l'autorizzazione al subappalto.

L'Amministrazione non autorizza il subappalto nei casi in cui il subappaltatore:

a) abbia partecipato alla procedura di affidamento conclusasi con la stipulazione del presente contratto;

b) possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che gli avrebbero consentito la partecipazione alla procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii..

Art. 10 - Divieto di cessione del contratto

E' vietata, da parte dell'Appaltatore la cessione anche parziale del presente contratto, a pena di nullità, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.116 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii..

Non sono consentite cessioni dei crediti derivanti all'Appaltatore dal presente contratto se non preventivamente e formalmente autorizzate dall'Amministrazione, nel rispetto dei limiti, dei tempi e modi previsti dall'art. 117 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..

La cessione è soggetta alle medesime condizioni di pagamento previste nel contratto; rimangono in vigore, anche nei confronti dei cessionari, gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla normativa vigente. A tal proposito si precisa che i cessionari sono tenuti ad indicare il CIG e il CUP e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conto corrente dedicato. Si precisa, in particolare, che la normativa sulla tracciabilità si applica anche ai movimenti finanziari tra Amministrazione e cessionario, il quale

deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 11 – Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti o che dovessero essere emanate durante la durata del servizio e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente contratto e nella documentazione che ne costituisce parte integrante, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In particolare, l'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, sulla base di quanto disposto nel medesimo, nella documentazione che ne costituisce parte integrante, nel successivo Piano di Lavoro dallo stesso Appaltatore presentato, anch'esso parte integrante del presente contratto, e nelle successive prescrizioni dell'Amministrazione, le quali ultime sono ammesse in quanto dirette a garantire l'esatta esecuzione del contratto, fatte salve le eventuali variazioni di quest'ultimo ai sensi del successivo art. 19. E', altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti o consulenti. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali

promosse da terzi.

Art. 12 - Personale

L'Appaltatore è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nell'espletamento del servizio ed è obbligato ad osservare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quelle parti di attività dagli stessi prestata direttamente all'interno dei locali dell'Amministrazione, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto e alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati per l'esecuzione del servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria di riferimento nella località e nei tempi in cui si svolgono le attività.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore per tutta la durata del servizio anche se egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e dimensioni dell'Appaltatore di cui titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Qualora l'Appaltatore, durante lo svolgimento delle proprie prestazioni, doves-

se trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà preventivamente richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione, indicando i nominativi e le referenze delle persone che intende proporre in sostituzione di quelli indicati al momento dell'offerta. I nuovi componenti dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante presentazione di idonea documentazione.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art. 13 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 14 - Vigilanza e controlli

L'Amministrazione si riserva di effettuare, tramite il **Direttore dell'esecuzione**, tutti i controlli necessari a verificare il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché la regolare posizione, contributiva e retributiva, delle persone che per conto dell'Appaltatore sono incaricate di svolgere il servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e al Regolamento.

L'Amministrazione trasmetterà all'Appaltatore ogni comunicazione ed osservazione relative all'esecuzione dell'appalto, nonché, in forma scritta, le eventuali contestazioni, ed i rilievi formulati in esito ai controlli effettuati, comunicando le eventuali prescrizioni cui l'Appaltatore dovrà attenersi nei tempi stabiliti.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni ed ai rilievi avanzati.

Qualora l'Amministrazione rilevi che i servizi non vengano eseguiti in modo soddisfacente e puntuale, potrà richiedere la sostituzione o l'integrazione del personale impiegato dall'Appaltatore.

L'Amministrazione, inoltre, potrà richiedere a proprio insindacabile giudizio l'allontanamento dei lavoratori che nell'esecuzione del servizio abbiano tenuto un comportamento scorretto. In tali casi l'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione dei lavoratori segnalati entro il termine stabilito.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore alle prescrizioni dell'Amministrazione si applicano le disposizioni previste dal presente contratto, agli articoli relativi alle penali ed alla risoluzione.

Nell'esecuzione dei servizi del presente contratto l'Appaltatore non potrà ricevere ordini se non dalle persone designate dall'Amministrazione ai sensi del pre-

sente articolo.

I compiti del Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre quelli specificati dal presente contratto, sono stabiliti dall'art. 301 del Regolamento.

Art. 15 - Brevetti e diritti d'Autore

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che l'Appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche, di cui altri detengano la privativa.

L'Appaltatore assume l'obbligo di tenere indenne l'Amministrazione da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese e le responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra di qualsiasi azione di rivendicazione o contestazione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

Art. 16 - Proprietà delle risultanze del servizio

I diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere di ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dall'Appaltatore o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere. Detti diritti, ai sensi della normativa sulla protezione del diritto d'autore, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in mo-

do perpetuo, illimitato e irrevocabile.

L'Appaltatore non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, per conto proprio o per conto di terzi, se non previa espressa autorizzazione regionale.

L'Appaltatore si obbliga a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti sopraindicati, nonché a sottoscrivere tutti i documenti

necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri o elenchi pubblici.

Art. 17 - Penalità

L'Amministrazione ha interesse all'esecuzione del servizio secondo le modalità stabilite nel contratto e nelle successive comunicazioni che saranno trasmesse all'Appaltatore. Pertanto, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli obblighi contrattuali rispetto ai termini pattuiti e nei casi in cui lo svolgimento del servizio non risulti corrispondente a quanto convenuto - anche a seguito di successive comunicazioni da parte dell'Amministrazione riguardanti, in particolare, la distribuzione e le modalità di erogazione, durante il periodo di vigenza del contratto, delle giornate/uomo previste nell'Offerta tecnica - o comunque risulti inadeguato allo scopo, sarà applicata una penale in misura giornaliera pari allo 0,5‰ (zerovirgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento).

Ai fini della sussistenza del ritardo e/o inadempimento e della conseguente applicazione delle penali, lo svolgimento del servizio è considerato non corrispondente a quanto convenuto o inadeguato allo scopo perseguito nel caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto, nella do-

cumentazione che ne costituisce parte integrante, nel Piano di Lavoro, anch'esso parte integrante del presente contratto, nonché dalle successive prescrizioni da parte dell'Amministrazione, che in ogni caso sono ammesse in quanto dirette a garantire l'esatta esecuzione del contratto, fatte salve le eventuali variazioni contrattuali ai sensi del successivo art. 19; in tali casi l'Amministrazione applicherà all'Appaltatore la predetta penale sino al momento in cui le attività ed i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme agli obblighi assunti.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto valuta l'applicazione delle penali previa contestazione per iscritto dell'addebito e valutazione delle eventuali controdeduzioni dell'Appaltatore.

Le controdeduzioni dovranno pervenire all'Amministrazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento da parte dell'Appaltatore della contestazione. qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

La penale sarà dovuta indipendentemente dalla prova del danno (art.1382, comma 2° C.C.).

Resta inteso che le penali non saranno applicate nelle ipotesi di ritardo/inadempimento dovuto a impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile all'Appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sia reso inadempiente e che abbia fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo,

l'Amministrazione si riserva, a sua insindacabile scelta, di escutere la cauzione definitiva presentata dall'Appaltatore, senza bisogno di diffida o azione in giudizio, ovvero di compensare il credito con quanto dovuto a qualsiasi titolo all'Appaltatore, anche per distinti corrispettivi maturati.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno ulteriore ai sensi dell'articolo 1382, comma 1° C.C., salva, in ogni caso, la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto stesso.

Quando il valore complessivo delle penali supera il 10% dell'importo netto contrattuale l'Amministrazione si riserva il diritto di disporre la risoluzione secondo quanto previsto dal successivo articolo.

Art. 18 – Inadempimento, Risoluzione del contratto e Risarcimento

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di chiedere, a sua scelta, l'adempimento o la risoluzione del contratto nelle ipotesi e nelle forme previste dal codice civile salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno (art. 1453 e ss. C.C.) e l'applicazione di penali ai sensi dell'articolo precedente.

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente contratto, l'Amministrazione, contesterà le inadempienze rilevate all'Appaltatore, mediante comunicazione scritta, invitandolo a presentare giustificazioni. L'Appaltatore dovrà far pervenire all'Amministrazione le proprie controdeduzioni entro il termine massimo di 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui l'Appaltatore non adempia esattamente alle obbligazioni contrattuali, l'Amministrazione potrà sospendere il pagamento dell'importo relativo

all'azione contestata sino all' esatto adempimento di tali obbligazioni (art. 1460 C.C.), fatta salva l'applicazione delle penali.

Il contratto si risolve di diritto nel caso in cui l'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 C.C., intimi, a mezzo di raccomandata A/R, all'Appaltatore inadempiente, di adempiere entro un congruo termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, con espressa dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto sarà da considerarsi senz'altro risolto.

In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno di alcuno dei requisiti morali richiesti dall'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- b) esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- c) nel caso in cui l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. abbia avuto esito positivo;
- d) irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- e) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a formale diffida ad adempiere da parte dell'Amministrazione;
- f) arbitrario abbandono o sospensione, in tutto o in parte, non dipendente da cause di forza maggiore, del servizio oggetto del contratto, da parte dell'Appaltatore;

g) nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: Garanzie di esecuzione del contratto, Personale, Obblighi di riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Subappalto, Obblighi dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

h) nei casi di cessione di azienda e di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, qualora l'Amministrazione si opponga al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

i) nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % dell'importo netto contrattuale;

j) frode dell'Appaltatore;

k) negli altri casi di risoluzione di diritto previsti nel presente contratto e nella documentazione che ne costituisce parte integrante ovvero dalla normativa vigente.

Inoltre, nel caso di ottenimento del DURC dell'Appaltatore o del subappaltatore negativo per due volte consecutive, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 6, comma 8, del Regolamento.

Con la risoluzione del contratto sorgerà, nell'Amministrazione, il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa, in danno dell'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minori spese, nulla competerà all'Appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà l'Appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere per legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del presente contratto l'Appaltatore si impegna, sin

d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

La risoluzione, in tutti i casi, comporterà, come conseguenza, l'incameramento da parte dell'Amministrazione della cauzione di cui all'art. 5, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata A/R..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..

Eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii..

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto.

Art. 19 - Variazione del servizio - Diritto di recesso

L'Amministrazione si riserva di apportare al presente contratto e a quanto stabilito nella documentazione che ne costituisce parte integrante le variazioni che riterrà più opportune sulla base dei mutamenti che dovessero essersi prodotti nel quadro normativo ed economico-sociale di riferimento del FSC attribuito alla Regione Basilicata e sulla base di sopravvenute esigenze ad esso connesse.

In tali casi l'Amministrazione potrà apportare variazioni al presente contratto ai

sensi del combinato disposto dell'art. 114, comma 2, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 311 del Regolamento, purché dette variazioni non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del medesimo contratto e non comportino a carico dell'Appaltatore maggiori oneri.

Come stabilito dall'art. 310 del Regolamento, nessuna variazione o modifica del presente contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata disposta dal Direttore dell'esecuzione e preventivamente approvata dalla Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal succitato art. 311 del Regolamento e qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, anche se la prestazione del servizio ha avuto inizio, con preavviso di almeno 20 (venti giorni), da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.. In tal caso sarà dovuto all'Appaltatore il compenso maturato sulla base delle prestazioni regolarmente effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, maggiorato del 10% dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo netto contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. L'appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

L'Amministrazione, inoltre, in ragione di quanto previsto dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art.1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non in-

feriore a quindici giorni nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni eventualmente stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del medesimo contratto e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tale caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

Art. 20 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

E' ammessa la sospensione dell'esecuzione del contratto nei casi previsti dall'art. 308 del Regolamento.

Art. 21 - Condizioni tecniche ed operative

L'Appaltatore assicura di aver acquisito piena e completa conoscenza di tutte le condizioni tecniche ed operative in cui dovrà procedere alla realizzazione dell'Oggetto del contratto, e di accettarle senza riserva alcuna.

Qualora insorgano maggiori ed impreviste difficoltà di esecuzione, l'Appaltatore non potrà rivalersi in alcun modo sull'Amministrazione.

Art. 22 – Clausole di indipendenza

Per tutta la durata del contratto l'Appaltatore non potrà partecipare – singolarmente o in raggruppamento/consorzio/gruppo/aggregazione con altri soggetti – ad altri progetti e/o attività finanziati nell'ambito del FSC attribuito alla Regio-

ne Basilicata.

L'Appaltatore, inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che le persone che collaboreranno nell'esecuzione del servizio di assistenza tecnica non potranno avere, in pendenza del rapporto con l'Appaltatore, contratti di lavoro o collaborazioni professionali con altri organismi/operatori economici/enti che partecipano a progetti e/o attività finanziati nell'ambito del FSC attribuito alla Regione Basilicata per il periodo _____

Art. 23 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che l'Amministrazione ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

Art. 24 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione.

Tali oneri riguardano: l'imposta di registro, marche da bollo per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'IVA s'intende a carico dell'Amministrazione Regionale e sarà versata direttamente all'erario, così come previsto dall'art.1, commi 629, lett. b e c, 630, 632, 633 della Legge 190/2014.

Art. 25 - Adempimenti relativi alla Comunicazione, informazione e pubblicità

L'Appaltatore è tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dal F.S.C., ai sensi del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea e ss. mm. ii., ed in coerenza con il Piano di Comunicazione, approvato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 1690/2008 e ss. mm. ii., e con la linea grafica ed il relativo Manuale d'uso, approvati con la D.G.R. n. 2086/2009.

Sui documenti prodotti e sulle pubblicazioni informative dovranno essere sempre riportati _____ il _____ logo _____ FSC, _____ la "cosiddetta" sezione istituzionale, composta dall'indicazione del Fondo Sviluppo e Coesione, dall'emblema dell'Unione Europea e la relativa dicitura, dal marchio della Regione Basilicata, dall'emblema della Repubblica Italiana e dallo slogan "Investiamo sul nostro futuro".

I siti web realizzati e le relative pagine web dovranno riportare una fascia contenente il logo FSC e la "cosiddetta" sezione istituzionale, secondo le indicazioni riportate nel relativo paragrafo del citato manuale d'uso.

Le comunicazioni dovranno contenere il CUP, il CIG, ed il riferimento al F.S.C.

Art. 26 - Elezione di domicilio

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio in:

Art. 27 - Controversie - Foro competente

Le controversie che dovessero insorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto che non siano risolte in via bonaria, saranno devolute alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Potenza.

Art. 28 – Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

Responsabile del Procedimento è _____

Per l'esecuzione del servizio di cui al presente contratto è individuato, ai sensi dell'art. 300 del Regolamento, quale Direttore dell'esecuzione il/la

Art. 29 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal predetto Decreto a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto.

to con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 30 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato d'oneri, alle norme del Codice Civile e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi.

Il presente contratto consta di n. _____ fogli di carta bollata dattiloscritti.

Letto, firmato e sottoscritto

| | | |
|---------------|---------------------|-------------------|
| per | | per |
| | | |
| l'Appaltatore | | l'Amministrazione |
| (.....) | | (.....) |
| | L'Ufficiale Rogante | |
| | (.....) | |

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante della _____ dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati.

per l'Appaltatore

(.....)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in

particolare, dichiarano di approvare specificamente i seguenti articoli del contratto:

Art. 2 – Oggetto del contratto

Art. 4 – Importo del contratto

Art. 6 – Condizioni di pagamento

Art. 7 – Tempistica e modalità di attuazione del servizio

Art. 8 – Obblighi dell'Appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 9 – Subappalto

Art. 10 –Divieto di cessione del contratto

Art. 11 –Obblighi e Responsabilità dell'Appaltatore

Art. 12 –Personale

Art. 13 –Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

Art. 17 –Penalità

Art. 18 –Inadempimento, Risoluzione del contratto e Risarcimento

Art. 19 –Variazione del servizio - Diritto di recesso

Art. 22 –Clausole di indipendenza

Art. 27 -Controversie - Foro competente

Art. 29 –Trattamento dei dati personali

per

l'Appaltatore

(.....)

per

l'Amministrazione

(.....)



UNIONE EUROPEA



REGIONE BASILICATA



REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE E FINANZE
UFFICIO ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI STATALI E REGIONALI
DELLA POLITICA REGIONALE**

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA
ALLE ATTIVITA' DI CHIUSURA CICLI DI PROGRAMMAZIONE FAS 2000/2006 E FSC 2007/2013
E AVVIO CICLO PROGRAMMAZIONE FSC 2014/2020
(AI SENSI DEL D.LGS.163/2006 E S.M.I.)**

DISCIPLINARE DI GARA

CIG: 62707209D6

CUP:G41E15000160001

Sommario

| | |
|---|----|
| Art. 1. Premessa | 3 |
| Art. 2. Oggetto..... | 3 |
| Art. 3. Durata dell'appalto | 3 |
| Art. 4. Importo a base di gara | 4 |
| Art. 5. Stazione appaltante..... | 4 |
| Art. 6. Soggetti ammessi a partecipare | 5 |
| Art. 7. Requisiti per la partecipazione alla gara | 7 |
| Art. 9. Avvalimento | 9 |
| Art. 10. Forma e validità dell'offerta..... | 9 |
| Art. 11. Termine per la presentazione dell'offerta | 10 |
| Art. 12. Modalità di presentazione dell'offerta | 10 |
| Art. 13. Contenuto della Busta n. 1 - Documentazione amministrativa | 11 |
| Art. 14. Contenuto della busta n. 2 - Offerta tecnica..... | 22 |
| Art. 15. Contenuto della busta n. 3 - Offerta economica..... | 23 |
| Art. 16. Criteri per la scelta dell'offerta migliore | 24 |
| Art. 17. Svolgimento della gara | 28 |
| Art. 18. Verifica dei requisiti | 29 |
| Art. 19. Aggiudicazione definitiva - Stipula del contratto | 30 |
| Art. 20. Adempimenti relativi alla Comunicazione, informazione e pubblicità | 31 |
| Art. 21. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)..... | 31 |
| Art. 22. Rinvio..... | 32 |

Art. 1. Premessa

Il presente Disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale Bando di gara, contiene le norme integrative al Bando e relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dalla Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze- (di seguito per brevità: Amministrazione), alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell'appalto avente ad oggetto l'espletamento delle attività concernenti il "Servizio di Assistenza tecnica Servizio di Assistenza Tecnica alle Attività di chiusura cicli di Programmazione Fas 2000/2006 E Fsc 2007/2013 e avvio ciclo Programmazione Fsc 2014/2020, come meglio esplicitato nel Capitolato d'oneri. Quanto sopra mediante apposita procedura di gara "aperta", regolamentata dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e sue modifiche ed integrazioni, recante: "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" (di seguito per brevità: Codice dei contratti) e finalizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare il servizio in questione, ai sensi degli articoli 54 e 55, del Codice dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81, comma 1 e 83, del Codice dei contratti.

Art. 2. Oggetto

Il presente Disciplinare di gara ha per oggetto l'affidamento dell'appalto del "Servizio di Assistenza Tecnica alle Attività di chiusura cicli di Programmazione Fas 2000/2006 e Fsc 2007/2013 e avvio ciclo Programmazione Fsc 2014/2020", ammissibile a finanziamento nell'ambito dell' Accordo di Programma Quadro III° atto Integrativo – "Azioni di Sistema e Studi di Fattibilità" a valere sulle risorse residue del Fondo Aree Sottoutilizzate 2000 – 2006 ex delibera CIPE 41/2012, approvato con DGR 1268 del 15/10/2013

Il servizio di assistenza tecnica che la Regione Basilicata intende affidare è articolato nelle seguenti Aree di attività:

- a) Supporto al Coordinamento e alla Programmazione
- b) Supporto all'Attuazione
- c) Supporto al Monitoraggio
- d) Supporto ai Controlli
- e) Supporto alla Comunicazione, informazione e formazione

Per una descrizione esaustiva dei contenuti del servizio si faccia riferimento al Capitolato d'oneri

Si dà atto che l'attività dei servizi richiesti, essendo di natura intellettuale, non comporta rischi da interferenze e che, pertanto, fatti salvi gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non necessita dell'elaborazione del DUVRI di cui all'art. 26 del citato Decreto Legislativo.

Art. 3. Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di 60 (sessanta) mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto o, ove ricorrano i presupposti della esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.lgs 163/2006 , dall'avvio delle attività nelle more della stipula.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione.

Art. 4. Importo a base di gara

L'importo a base di gara, per l'intera durata dell'appalto prevista in 60 mesi a decorrere dalla data della stipula del contratto o dall'avvio delle attività nelle more della stipula, è di € 3.500.000,00 (Euro tremilionicinquecentomila/00), oltre IVA ai sensi di legge (pari a € 700.000,00 anni per 5 anni) ; l'importo finale del corrispettivo sarà quello fissato in sede di offerta dal soggetto Aggiudicatario.

Il suddetto importo non comprende oneri per la sicurezza legati alle interferenze, trattandosi di attività di natura intellettuale che non richiede da parte del committente l'elaborazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso vanno indicati specificamente nell'offerta economica i costi aziendali per la sicurezza.

Art. 5. Stazione appaltante

1. Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze- Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 - Potenza - ITALIA - Tel. 0039 0971 668323, e-mail: liliana.santoro@regione.basilicata.it; indirizzo internet: www.regione.basilicata.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Liliana Santoro, Dirigente pro-tempore Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale.
2. L'Amministrazione metterà a disposizione, sul proprio sito internet www.regione.basilicata.it **Sezione Bandi** l'accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'Amministrazione, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara.
3. La documentazione di gara comprende:
 - Bando di gara (Allegato A)
 - Estratto bando di gara (Allegato A/1)
 - Domanda di partecipazione (Allegato A/2)
 - Dichiarazione unica (Allegato A/3)
 - Avvalimento ausiliato (Allegato A/4)
 - Avvalimento ausiliario (Allegato A/5)
 - Dichiarazione di offerta economica (Allegato A/6)
 - Modello G.A.P. (Allegato A/7)
 - Dichiarazione di subappalto (Allegato A/8)
 - Disciplinare di gara (Allegato B)
 - Capitolato d'oneri (Allegato C)
 - Schema di contratto (Allegato D)
4. Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara ai seguenti indirizzi e-mail: liliana.santoro@regione.basilicata.it.
5. I suddetti chiarimenti dovranno essere formulati esclusivamente in lingua italiana e potranno essere richiesti fino al decimo giorno antecedente il termine indicato nel bando di gara per la presentazione delle offerte. Non sono ammesse richieste di chiarimenti telefonici. L'Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura sul proprio sito istituzionale: www.regione.basilicata.it – **Sezione Bandi**.

Art. 6. Soggetti ammessi a partecipare

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere a), b), c), d), e), e-bis), f) del Codice dei contratti , nonché gli operatori economici, ai sensi dell'art. 3, comma 22, del Codice dei contratti, stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in possesso dei requisiti come previsti nel presente Disciplinare. E' consentita altresì la partecipazione alla gara anche da parte di soggetti non ancora costituiti in raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).
2. Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti , GEIE o aggregazione di rete di imprese, oppure di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di rete di imprese , a **pena di esclusione** di tutte le offerte presentate.
3. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) e c), del Codice dei contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. E' altresì vietata la partecipazione in più di un consorzio stabile.
4. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti, ammesse a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942, modificato con Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in Legge 07 agosto 2012, n. 134, possono concorrere, alle condizioni previste nel citato articolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate a una procedura concorsuale. La suddetta condizione prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese vale anche per gli altri soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere e), e-bis e f) del Codice dei contratti (consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete e G.E.I.E.).
5. In caso di avvalimento, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei contratti, non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che alla gara partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
6. In caso di **aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete** (denominata anche **aggregazione di imprese di rete**), ex art. 34, comma 1, lett. e-bis), del Codice dei contratti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 37 del medesimo Codice, nonché le statuizioni del presente Disciplinare, del Bando di gara, del Capitolato, dello Schema di contratto e della modulistica relative ai raggruppamenti temporanei, anche laddove non facciano espresso riferimento alle aggregazioni.
In particolare ai fini della partecipazione alla gara si precisa:
 - a) La rete di imprese, pur se dotata di organo comune e fondo patrimoniale, è priva di soggettività giuridica, salvo la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4- quater, ultima parte, dell'art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, e ss.mm.ii., secondo cui *“se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle*

imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

- b) la durata del contratto di rete deve, **a pena di esclusione**, essere compatibile con la durata dell'appalto da aggiudicare;
- c) il contratto di rete, nel caso di rete priva di soggettività giuridica, deve essere iscritto nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante;
- d) la rete con soggettività giuridica deve essere iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede;
- e) il contratto di rete, se la rete è priva di soggettività giuridica, deve essere stipulato, **a pena di esclusione**, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD) da ciascuna delle imprese aderenti;
- f) devono essere indicate, in sede di offerta, le imprese di rete che partecipano alla gara per mezzo dell'aggregazione; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, ai sensi dell'art. 37, comma 7, del Codice dei contratti, **a pena di esclusione** delle offerte presentate;
- g) nel caso di rete priva di organo comune ovvero di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza, il ruolo di mandataria deve essere attribuito con mandato speciale collettivo con rappresentanza conferito ad una delle imprese di rete partecipanti alla gara, designata quale mandataria;
- h) sia con riferimento alla rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica che alla rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, nel caso in cui l'organo comune non sia in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in capo alla mandataria, il ruolo di mandataria deve essere attribuito a un'impresa di rete partecipante alla gara, designata quale mandataria, che sia in possesso dei requisiti richiesti, mediante mandato collettivo speciale con rappresentanza;
- i) tutte le imprese di rete che partecipano alla procedura di gara devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice dei contratti. Per i requisiti speciali valgono le disposizioni previste dal presente disciplinare per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE;
- j) qualora la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica, e il relativo contratto di rete sia stato stipulato con firma digitale non autenticata, ai sensi dell'art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (denominato CAD), il mandato ivi contenuto non è sufficiente ai fini della partecipazione alla gara, rendendosi necessario, **a pena di esclusione**, un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- k) il mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa designata quale mandataria può avere la forma della scrittura privata non autenticata, sottoscritta, anche digitalmente dalle imprese di rete partecipanti alla gara, nel caso in cui sussistono congiuntamente le due condizioni di seguito indicate: 1) il contratto di rete è stato stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD; 2) il mandato è prodotto unitamente alla copia autentica del contratto di rete. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD e/o il mandato non sia prodotto unitamente alla copia autentica del contratto di rete, il mandato deve assumere la forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- l) qualora l'aggregazione di imprese di rete concorra nella forma del raggruppamento temporaneo di imprese, il mandato speciale collettivo con rappresentanza alla impresa di rete qualificata come mandataria può essere conferito anche successivamente alla presentazione della domanda; in tal caso, **a pena di esclusione**, dovrà essere assunto, in sede di offerta, da parte delle imprese di rete partecipanti alla gara, uno specifico impegno a conferire il mandato, in caso di aggiudicazione, a una di esse, designata quale impresa mandataria; il mandato dovrà avere la forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, in quanto non prodotto unitamente alla copia autentica del contratto di rete;
- m) tutto quanto sopra affermato si conforma ai principi enucleati dall'Autorità (ora ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – già AVCP - Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) con Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 in materia di partecipazione delle reti di imprese alle procedure di gara per l'aggiudicazione di contratti pubblici.

8. Sono ammessi esclusivamente gli operatori economici:

- a) che non partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o aggregazione di imprese di rete, ovvero che non partecipano alla gara, anche in forma individuale, qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete, ai sensi dell'art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice dei contratti;
- b) che, qualora si tratti di consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), non partecipano, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, ai sensi dell'art. 37, comma 7, secondo periodo, del Codice dei contratti;
- c) che, qualora si tratti di consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettera c) (consorzi stabili), non partecipano, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, e che non partecipano a più di un consorzio stabile, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice dei contratti;

Art. 7. Requisiti per la partecipazione alla gara

- 1. La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, **a pena di esclusione** dalla gara, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale:
 - a) Per i quali non sussistano cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
 - b) Che non si trovino in nessuna delle condizioni ostative previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione";
 - c) Per i quali non sussista la causa di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001;
 - d) Per i quali non sussistano le condizioni ostative previste dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. Del 30/03/2001, n. 165.;
 - e) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede o ad altro apposito registro, o ad analogo registro dello stato di appartenenza, e che l'oggetto sociale dell'impresa sia conforme all'oggetto della gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente;
 - f) possesso di referenze bancarie rese da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385 del 1993;

- g) fatturato specifico, per servizi oggetto di gara, cioè per servizi di assistenza tecnica e/o definizione di sistemi gestionali e procedure per l'attuazione di programmi cofinanziati da fondi comunitari e/o fondi nazionali espletati a favore di amministrazioni pubbliche (secondo la definizione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.), realizzato nel triennio 2012-2013-2014, non inferiore ad € 2.100.000,00 (Euro duemilionicentomila/00), I.V.A. esclusa. Per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, in ogni caso, il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio o dal gruppo o dall'aggregazione nel suo complesso, con la prescrizione che detto requisito deve essere posseduto almeno al 60% dall'impresa mandataria o indicata come tale in caso di associazione non ancora costituita; le mandanti dovranno, **a pena di esclusione**, concorrere al possesso di detto requisito con un proprio fatturato specifico non inferiore al 15%. Il citato requisito, relativo al fatturato specifico, realizzato negli ultimi tre esercizi (2012 - 2013 - 2014), è richiesto al fine di garantire la concreta capacità operativa dei concorrenti rispetto all'esecuzione del servizio oggetto di gara che deve risultare desumibile dal volume di affari realizzato nell'ultimo triennio. Si ritiene che la scelta effettuata non leda il principio del *favor participationis*, in considerazione sia dell'entità dell'importo indicato come limite minimo di fatturato e sia della circostanza che, l'importo richiesto per il fatturato specifico è diretto a garantire una prestazione continua e soddisfacente durante tutta la durata del contratto in considerazione della complessità e specificità delle prestazioni richieste in esecuzione del servizio come dettagliate nel Capitolato d'oneri;
- h) possesso di capacità tecnico - organizzativa sufficiente a garantire una prestazione continua e soddisfacente per tutta la durata del contratto. Il Concorrente deve, in particolare, dimostrare di aver realizzato, nel periodo 2012-2013-2014, servizi analoghi per un importo pari ad € 2.100.000,00 (Euro duemilionicentomila/00), e, tra questi, almeno un servizio di assistenza tecnica ad Autorità Nazionali e/o Regionali nell'attuazione di programmi finanziati da fondi comunitari e/o statali di importo almeno pari al 10% dell'importo a base d'asta corrispondente ad € 210.000,00. Con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento o consorzio nel suo complesso salvo l'importo relativo al servizio di punta (servizio minimo pari al 10% dell'importo a base d'asta) che in quanto non frazionabile deve essere posseduto dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete da costituirsi.
- Prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte tecniche presentate dai concorrenti, l'Amministrazione procederà ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti dal presente disciplinare, ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti.
 - L'accertata falsità delle dichiarazioni rese comporta l'esclusione del concorrente dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione, ove già disposta, la risoluzione del contratto, nel caso in cui questo è stato già stipulato, oltre alle ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.
 - La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario richiesti ai fini della partecipazione alla gara avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei contratti, così come previsto dall'art. 2, comma 4, della delibera di attuazione n. 111 del 20/12/2012 dell'Autorità, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6- bis. A tal fine tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi – Servizi online AVCPASS. Accesso riservato all'Operatore Economico).

Art.8. Cause di esclusione e soccorso istruttorio

1. La stazione appaltante, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., dal DPR 207/2010 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
2. Sono altresì esclusi i concorrenti che abbiano presentato offerte:
 - a. prodotte, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione previsto dal bando di gara;
 - b. in violazione di prescrizioni previste a pena di esclusione dal presente disciplinare; salva l'applicazione della disciplina del soccorso istruttorio di cui al comma 3 del presente articolo;
3. Ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.ms.ii. in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale dei documenti da inserire nella "Busta A" la Stazione appaltante richiederà al concorrente il pagamento, in favore della Stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria di importo pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento,00 euro) il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 10 giorni, al fine di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara.

Art. 9 Avalimento

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, utilizzando l'istituto dell'avvalimento. A tal fine il concorrente deve presentare la documentazione prevista dall'art. 49, comma 2, lettere da a) a g) del Codice dei contratti e rispettare scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

Art. 10. Forma e validità dell'offerta

1. L'offerta - ivi compresi tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni che ne costituiscono parte integrante - deve essere redatta, **a pena di esclusione**, in lingua italiana ed è valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Il concorrente si impegna a prolungare la validità dell'offerta, su richiesta dell'Amministrazione, nel corso della procedura, nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione.
2. Tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredati, **a pena di esclusione**, da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Art. 11. Termine per la presentazione dell'offerta

1. Per partecipare alla gara, gli operatori economici interessati devono far pervenire, **a pena di esclusione**, tutta la documentazione richiesta redatta in lingua italiana e predisposta con le modalità di seguito indicate, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno presso: Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze , Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale- Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 - Potenza, all'attenzione del RUP, Dirigente pro- tempore dott.ssa Liliana Santoro, con qualunque mezzo.
2. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto **a pena di esclusione**, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione).
3. L'orario di ricezione dell'Ufficio Protocollo è dalle ore 10:00 alle ore 13:00 da lunedì al venerdì, e dalle ore 16:00 alle ore 17:30 del martedì e giovedì, con esclusione dei giorni festivi.
4. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi postali o di altra natura oppure per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il **termine perentorio** sopra indicato.
5. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Art. 12. Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta deve essere presentata in apposito plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, **pena l'esclusione**, contenente tre buste, e deve riportare all'esterno il nominativo del concorrente con indicazione del suo recapito, numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata (nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete o GEIE, sul plico deve essere indicato il nominativo, con le ulteriori informazioni sopra indicate, di tutti i soggetti facenti capo al Raggruppamento/consorzio/aggregazione/GEIE, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi) e recare la dicitura **"NON APRIRE – Gara d'appalto per l'acquisizione del servizio di Assistenza Tecnica alle attività di chiusura cicli di Programmazione FAS 2000-2006 e FSC 2007-2013 ed avvio ciclo Programmazione FSC 2007-2013"**.

Il plico deve contenere, **a pena di esclusione**:

- a) Una busta separata, non trasparente, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno il nominativo del concorrente con indicazione del suo recapito e del numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata, e recante la dicitura **"Gara d'appalto per l'acquisizione del servizio di Assistenza Tecnica alle attività di chiusura cicli di Programmazione FAS 2000-2006 e FSC 2007-2013 ed**

- avvio ciclo Programmazione FSC 2007-2013 - **Busta n. 1 – Documentazione amministrativa**” . Tale busta deve contenere **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo Articolo 13.
- b) Una busta separata, non trasparente, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno il nominativo del concorrente e con indicazione del suo recapito e del numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata, e recante la dicitura “Gara d'appalto per l'acquisizione del servizio di Assistenza Tecnica alle attività di chiusura cicli di Programmazione FAS 2000-2006 e FSC 2007-2013 ed avvio ciclo Programmazione FSC 2007-2013 - **Busta n. 2 – Offerta tecnica**”. Tale busta deve contenere **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo Articolo 14.
- c) Una busta separata, non trasparente, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno il nominativo del concorrente e con indicazione del suo recapito e del numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certificata, e recante la dicitura “Gara d'appalto per l'acquisizione del servizio di Assistenza Tecnica alle attività di chiusura cicli di Programmazione FAS 2000-2006 e FSC 2007-2013 ed avvio ciclo Programmazione FSC 2007-2013 - **Busta n. 3 - Offerta economica**”. Tale busta deve contenere **a pena di esclusione**, i documenti di cui al successivo Articolo 15.

Si precisa che la mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo esclusivamente in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione**.

Art. 13. Contenuto della Busta n. 1 - Documentazione amministrativa

La “**Busta n. 1 - Documentazione amministrativa**” - deve contenere, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione:

A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione (**Modello A dell'Allegato A/2**), corredata da una marca da bollo di € 16,00, deve essere, **a pena di esclusione**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. La domanda potrà essere presentata anche da procuratori del legale rappresentante e in tal caso va allegata, **a pena di esclusione**, originale o copia conforme all'originale della relativa procura.

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO O GEIE DA COSTITUIRE. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE, da costituire, deve essere inoltre sottoscritta, dai legali rappresentanti di ciascuna impresa mandante, la dichiarazione di partecipazione congiunta (Modello A.1.), di cui all'Allegato A/2 – Spazio riservato per Raggruppamento/Consorzio ordinario/GEIE da costituire, **a pena di esclusione**.

AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (*ex art. 34, comma 1, lett. e-bis, del Codice dei contratti*).

Nel caso di concorrente costituito da **aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete**:

- 1) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza e di **soggettività giuridica**, la domanda di partecipazione (Modello A dell'Allegato A/2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che agisce in rappresentanza della rete;
- 2) se la rete è dotata di un **organo comune** con potere di rappresentanza, ma è **priva di soggettività giuridica**, la domanda di partecipazione (Modello A dell'Allegato A/2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune, designata quale mandataria. In tal caso, deve essere, altresì, sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna delle altre imprese di rete che partecipano alla gara la dichiarazione congiunta di partecipazione (Modello A.2.), di cui all'Allegato A/2 –Spazio riservato per rete di imprese (art. 34, comma 1, lett. e-bis), D.Lgs. n.

163/2006 e ss.mm.ii.) priva di soggettività giuridica con organo comune dotato di potere di rappresentanza e per aggregazione di imprese di rete partecipante nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituire, **a pena di esclusione;**

- 3) se la rete è dotata di un **organo comune privo del potere di rappresentanza** o se la rete è **sprovvista di organo comune**, ovvero, se l'**organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria** la domanda di partecipazione (Modello A dell'Allegato A/2) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di rete che riveste la qualifica di mandataria; ai fini della presente procedura è assimilata alle rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza la rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza qualora il contratto di rete non rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione a procedure di gara.

In tutti i predetti casi l'aggregazione partecipa alla gara nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito o da costituire. Qualora l'aggregazione di imprese di rete partecipi nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituire, deve essere, altresì, sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna delle altre imprese di rete che partecipano alla gara la dichiarazione congiunta di partecipazione (Modello A.2.), di cui all'Allegato A/2 – Spazio riservato per rete di imprese (art. 34, comma 1, lett. e-bis), D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) priva di soggettività giuridica con organo comune dotato di potere di rappresentanza e per aggregazione di imprese di rete partecipante nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti da costituire, **a pena di esclusione;**

Nel riquadro della domanda di partecipazione (Modello A dell'Allegato A/2) relativo all'aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete devono essere fornite le seguenti informazioni: 1) le imprese di rete per mezzo delle quali l'aggregazione concorre; 2) se la fonte del ruolo di mandataria è il contratto di rete (*tale opzione deve essere indicata anche nel caso di cui all'art. 6, punto 6, lett. j, nel quale occorre, per motivi di forma, un nuovo mandato collettivo con rappresentanza*) ovvero il mandato collettivo speciale con rappresentanza, non contenuto nel contratto di rete, conferito all'impresa designata quale mandataria (se l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti **già costituito**), ovvero sarà il mandato collettivo speciale con rappresentanza da conferire all'impresa designata quale mandataria (se l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento temporaneo di concorrenti **non ancora costituito**); 3) la data di stipula del contratto di rete e la durata della rete; 4) in caso di rete dotata di soggettività giuridica, i dati di iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese.

COMUNICAZIONI. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicato, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. **Le comunicazioni avverranno in via principale tramite PEC.** Nella domanda di partecipazione il concorrente deve indicare, ai sensi dell'art. 79, comma 5-quinquies, del Codice dei contratti, il domicilio eletto per le comunicazioni. È obbligato, inoltre, a indicare l'indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata e il numero di fax utilizzabili ai fini dell'invio delle comunicazioni. In caso di mancata indicazione, l'Amministrazione non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. Deve, altresì, dichiarare di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 79, comma 5-bis, del Codice dei contratti, le comunicazioni di cui al comma 5 del medesimo art. 79 saranno fatte per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione o mediante posta elettronica certificata ovvero mediante fax (se l'utilizzo di quest'ultimo mezzo è espressamente autorizzato) al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax

indicati nella domanda. A tal fine è necessario indicare espressamente se si autorizza o meno l'invio delle comunicazioni relative alla gara a mezzo fax, al numero indicato nella domanda. In caso di diniego dell'autorizzazione, il concorrente deve dichiarare di essere consapevole che:

- ✓ le comunicazioni di cui al comma 5 dell'art. 79 del Codice dei contratti, saranno inviate alternativamente a mezzo posta elettronica certificata ovvero a mezzo posta o notificazione;
- ✓ nel caso di invio a mezzo posta o notificazione, dell'avvenuta spedizione sarà data contestualmente notizia al numero di fax o di posta elettronica, anche non certificata, indicato nella domanda.

NB: Qualora il concorrente non utilizzi il modello predisposto, tutte le informazioni richieste devono essere riportate nella domanda di partecipazione a pena di esclusione.

B) DICHIARAZIONE UNICA. La dichiarazione unica, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione (**Allegato A/3 – Sezione I**), deve essere resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal legale rappresentante del concorrente, se impresa singola, ex art. 34, comma 1 lett. a) del Codice dei contratti;
- in tutti gli altri casi: (raggruppamenti temporanei/consorzi in qualunque forma/GEIE/ aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ex art. 34, comma 1, lett. e-bis del del Codice dei contratti) dai legali rappresentanti di ciascuna impresa partecipante alla gara.

In ogni caso alla dichiarazione deve essere allegata, **pena l'esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto firmatario.

La dichiarazione unica deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti informazioni:

- 1) i dati identificativi dei soggetti di seguito elencati: il titolare (se si tratta di impresa individuale); i soci (se si tratta di società in nome collettivo); i soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice); gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di società di tipo diverso dalla società in nome collettivo e dalla società in accomandita semplice); i direttori tecnici; i procuratori;
- 2) che l'impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede o altro apposito registro, o ad analogo registro dello stato di appartenenza, e che l'oggetto sociale dell'impresa risulti coerente con l'oggetto della gara;
- 3) che l'impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 4) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale; la causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti opera per le condanne emesse per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 della Direttiva CE 2004/18. A tal fine devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle riportanti il beneficio della non menzione; il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la

condanna, nè le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, nè le condanne revocate (art 38, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.);

- 5) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche indicate nell'art. 38, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.; in alternativa indicare l'elenco degli eventuali soggetti cessati dalle cariche indicate all'art. 38, comma 1, lettera c) specificando, "per quanto a propria conoscenza" - solo rispetto ai soggetti cessati che non siano in condizione di rendere personalmente la dichiarazione di cui alla Sezione III dell'Allegato A/3 - che per i predetti soggetti: durante il periodo in cui rivestivano la carica non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto Allegato A/1 14 irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale; oppure, nel caso di condanne a carico, indicare tali condanne e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione. La dichiarazione di dissociazione va resa anche per le condanne a carico dichiarate nella Sezione III dell'Allegato A/3. La causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti opera per le condanne emesse per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 par. 1 della Direttiva CE 2004/18. A tal fine devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle riportanti il beneficio della non menzione; il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna, nè le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione, nè le condanne revocate (art 38, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.).
- In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria sussiste in capo alla società cessionaria, incorporante, o risultante dalla fusione, l'onere di presentare la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei contratti anche con riferimento agli amministratori ed ai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo; resta la possibilità di dimostrare la c.d. dissociazione (in tal senso si veda la Determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012);
- 6) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (in seguito all'abrogazione di dette disposizioni per effetto del D.Lgs n. 159/2011, ora il riferimento è da intendersi fatto agli articoli 6 e 67 di quest'ultimo Decreto legislativo);
- 7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico: a tal fine si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (art. 38 comma 2 del Codice dei contratti e ss.mm.ii.). Occorre indicare l'ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica;
- 8) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l'operatore economico. Dovranno inoltre essere indicati gli indirizzi degli uffici competenti INPS e INAIL relativamente al luogo dove ha sede legale la società ed in particolare la Matricola INPS, il numero di

Posizione Assicurativa Territoriale dell'INAIL; a tal fine si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38 comma 2, del Codice dei contratti e ss.mm.ii.);

- 9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68;
- 10) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, come sostituito dall'art. 1 della Legge 22 novembre 2002 n. 266 oppure di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22 novembre 2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso;
- 11) che al concorrente non è stata comminata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che gli impediscano di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248;
- 12) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Regione Basilicata, e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Regione Basilicata;
- 13) che nei propri confronti, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del Codice dei contratti e s.m.i., non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, del Codice dei contratti, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 14) di non aver commesso infrazioni gravi, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;
- 15) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge n. 55/90; oppure, nell'ipotesi di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che è decorso il termine di un anno dall'accertamento definitivo della violazione e che la violazione è stata rimossa (art. 38, comma 1, lett. d) Codice dei contratti e s.m.i.);
- 16) che non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lett. m-ter), del Codice dei contratti e s.m.i.. **A tal fine il concorrente dovrà dichiarare, alternativamente, che:**
 - non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
 - pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ne ha denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria;
 - è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ma in uno dei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai fini della predetta dichiarazione, si precisa che la circostanza di cui al primo periodo dell'art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice dei contratti e ss.mm.ii., deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha

- omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica procedente all'AVCP, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio (art. 38, comma 1, lettera m-ter, secondo periodo, del Codice dei contratti);
- 17) di non versare nella causa di esclusione prevista dall'art. 38, comma 1, lett. m-quater), del Codice dei contratti. A tal fine il **concorrente dovrà dichiarare, alternativamente:**
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto ad esso, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- 18) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", l'Amministrazione a consentire l'esame e a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare l'accesso per le parti relative all'offerta che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto coperte da segreto commerciale, secondo motivata e comprovata dichiarazione; l'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Al proposito, si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti. A tal fine la dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza deve argomentare in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare, trattandosi effettivamente di informazioni integranti segreti tecnici o commerciali. È necessario esplicitare, in concreto, e non mediante il ricorso a clausole di mero stile o a formulazioni generiche e/o apodittiche, le ragioni per le quali l'eventuale conoscenza delle informazioni "tecniche" contenute nei documenti richiesti possa arrecare danno al concorrente. La dichiarazione comprovante l'esistenza di segreti tecnici e commerciali deve essere inserita all'interno dell'Offerta tecnica, in un apposito paragrafo;
- 19) che il volume di fatturato specifico negli ultimi tre esercizi 2012-2013-2014 relativo ai servizi oggetto di gara non inferiore ad € 2.100.000,00 (Euro duemilionicentomila/00), oltre IVA. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, in ogni caso, il legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante deve dichiarare il fatturato specifico dell'impresa rappresentata. I servizi devono essere descritti con la presentazione dell'elenco dei servizi prestati negli ultimi tre esercizi 2010-2011-2012 con indicazione del soggetto committente, dell'oggetto dell'affidamento, della data di affidamento, del periodo di esecuzione e dei relativi importi;
- 20) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa necessari per la concreta esecuzione del servizio, ed in particolare, di aver realizzato, nel periodo 2012-2013-2014, servizi analoghi per un importo pari ad € 2.100.000,00 (Euro duemilionicentomila/00), e, tra questi, almeno un servizio di assistenza tecnica di importo almeno pari al 10% dell'importo a base d'asta IVA esclusa pari ad € 210.000,00;
- 21) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.lgs. 196/03 e ai sensi del successivo art. 21 del presente Disciplinare, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

- 22) *(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE non ancora costituito):*
che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, nella forma della scrittura privata autenticata, all'impresa designata quale mandataria, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), e) ed f) del Codice dei contratti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- 23) *(nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE già costituito):*
allegazione di originale o copia conforme dell'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate/consorziate, detta mandataria, redatto, a **pena di esclusione**, nella forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 37, commi 14 e 15, del Codice dei contratti e s.m.i.;
- 24) *(nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete quando si tratta di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica):*
allegazione di copia autentica del contratto di rete, stipulato, a **pena di esclusione**, nelle forme di legge (espressamente richiamate all'art. 6, punto 6, lett. a), del presente Disciplinare);
- 25) *(nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete quando si tratta di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica):*
allegazione di copia autentica del contratto di rete, stipulato, a **pena di esclusione**, nelle forme di legge (espressamente richiamate all'art. 6, punto 6, lett. e), del presente Disciplinare, recante il mandato collettivo con rappresentanza conferito all'impresa che riveste la funzione di organo comune, designata quale mandataria. Si precisa che qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale), il **mandato nel contratto di rete** non è sufficiente, ed è obbligatorio conferire un nuovo mandato **nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD**;
- 26) *(nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete quando si tratta di rete dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo comune o di rete il cui organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti in capo alla mandataria):*
- a. *(nel caso in cui il ruolo di mandataria sia stato già conferito)*
allegazione di copia autentica del contratto di rete, stipulato, a **pena di esclusione**, nelle forme di legge (espressamente richiamate, a seconda del caso che ricorre, all'art. 6, punto 6, lettere a) ed e), del presente Disciplinare), con allegato il mandato collettivo con rappresentanza conferito ad una delle imprese di rete partecipanti alla gara, designata quale mandataria, redatto per scrittura privata che può essere non autenticata, anche firmata digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD, nel caso in cui il contratto di rete è stato stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell'art. 25 del CAD; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere, **pena l'esclusione**, la forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- ovvero*
- b. *(nel caso in cui il ruolo di mandataria non sia stato ancora conferito)*
che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza, nella forma della scrittura privata autenticata (in ogni caso, in quanto si tratta di mandato non prodotto unitamente al contratto di rete), ad una delle imprese di rete partecipanti alla gara, designata quale mandataria, impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE, e prendendo altresì atto che è

vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'aggregazione rispetto a quella dichiarata in sede di domanda;

NB: Qualora il concorrente non utilizzi il modello predisposto, tutte le informazioni richieste devono essere riportate nella dichiarazione unica **a pena di esclusione**.

Il concorrente dichiara altresì:

- 27) di avere preso integrale conoscenza delle clausole tutte contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato d'oneri e nello Schema di contratto e di accettare le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
- 28) di avere preso integrale conoscenza delle risposte alle richieste di chiarimenti, qualora ve ne fossero, pubblicati sul sito regionale e di accettare le predette in modo pieno ed incondizionato;
- 29) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri, compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi;
- 30) di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- 31) di impegnarsi a rinnovare la *cauzione provvisoria* ed a prolungare la validità dell'offerta, su richiesta dell'Amministrazione, nel corso della procedura nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione.

C) ULTERIORI DICHIARAZIONI

1) La dichiarazione, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione (**Allegato A/3-Sezione II**), sull'inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, va resa e sottoscritta, **a pena di esclusione**, personalmente anche da ciascuno dei seguenti soggetti, se diverso dal soggetto che ha sottoscritto la Sezione I della presente dichiarazione unica:

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- In caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona fisica, e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- procuratori speciali o generali.

La dichiarazione relativa al direttore tecnico è richiesta solo nel caso in cui questi sia presente nella compagine societaria o sia persona diversa dal titolare in caso di impresa singola.

In ogni caso alla dichiarazione deve essere allegata, **pena l'esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

NB: Qualora il concorrente non utilizzi il modello predisposto, tutte le informazioni richieste devono essere riportate nella dichiarazione unica **a pena di esclusione**.

2) La dichiarazione, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione (**Allegato A/3-Sezione III**), sull'inesistenza della condizione di esclusione di cui all'art. 38 comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, e ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, va resa e sottoscritta, personalmente, anche da ciascuno dei seguenti soggetti, che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

- in caso di concorrente individuale = titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo = soci e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari e direttore tecnico;
- altri tipi di società o consorzio = amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico persona fisica, e socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
- procuratori speciali o generali.

La dichiarazione relativa al direttore tecnico è richiesta solo nel caso in cui questi sia stato presente nella compagine societaria o sia stata persona diversa dal titolare in caso di impresa singola.

In ogni caso alla dichiarazione deve essere allegata, **pena l'esclusione dalla gara**, copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

Qualora qualcuno dei soggetti sopra elencati, cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non sia in grado di rendere la richiesta dichiarazione, il legale rappresentante del concorrente dichiarerà, nella Sezione I, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., "per quanto a propria conoscenza", il possesso dei requisiti richiesti.

NB: Qualora il concorrente non utilizzi il modello predisposto, tutte le informazioni richieste devono essere riportate nella dichiarazione unica **a pena di esclusione**.

D) CAUZIONE PROVVISORIA (detta anche garanzia), nella misura del 2% dell'importo a base di gara, prestata, a scelta dell'offerente, mediante cauzione o fideiussione.

La **cauzione** può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. In caso di cauzione in contanti, il versamento deve essere effettuato presso la Banca, IBAN La quietanza dell'avvenuto deposito deve riportare, quale causale, l'espresso riferimento alla funzione di garanzia provvisoria relativamente alla gara in oggetto.

La **fideiussione**, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La garanzia deve essere prodotta in originale e deve contenere, **a pena di esclusione**:

- 1) l'espresso riferimento alla gara in oggetto;
- 2) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;
- 3) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
- 4) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

- 5) la validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte e contenere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni su richiesta del soggetto beneficiario, qualora al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione;
- 6) avere quale beneficiario la Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione e Finanze - Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 - Potenza.

La garanzia provvisoria, dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06 non ancora costituito, da una delle imprese consorzianti con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo.

L'importo della garanzia provvisoria di cui all'art. 75, comma 1, del Codice dei contratti, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per poter beneficiare della riduzione della garanzia, i concorrenti devono allegare copia autenticata della certificazione del sistema di qualità o la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, oppure rendere apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il legale rappresentante del concorrente attesti il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di consorzi ordinari o di GEIE, indipendentemente dal fatto che siano costituiti o meno, per beneficiare della riduzione della cauzione provvisoria, la certificazione del sistema di qualità oppure la presenza di elementi significativi e correlati di tale sistema dovrà essere posseduta e prodotta singolarmente da ciascun operatore economico componente il gruppo.

DICHIARAZIONE DI UN FIDEIUSSORE autorizzato ai sensi della normativa vigente, debitamente sottoscritta e contenente, a pena di esclusione, l'impegno a rilasciare la garanzia di cui all'art. 113 del Codice dei contratti per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

E) DICHIARAZIONI BANCARIE IN ORIGINALE, che **a pena di esclusione** devono essere sottoscritte dal soggetto che le ha rese, emesse da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.

In tutti i casi diversi dal concorrente singolo, le dichiarazioni bancarie devono essere prodotte, a pena di esclusione, da ciascuna impresa partecipante alla gara.

Le dichiarazioni bancarie richieste devono attestare l'adeguatezza economico finanziaria dell'impresa in relazione allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto di cui si tratta.

F) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL VERSAMENTO di € 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore dell'ANAC..

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'Autorità del 9 dicembre 2014.:

L'operatore economico che intende, deve versare la contribuzione entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'Avviso pubblico.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi *on-line* al Servizio Riscossione Contributi. L'operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- *on-line* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" sul Servizio Riscossione Contributi;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento **deve verificare l'esattezza dei dati** riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (**il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare**). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Per gli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

G) PassOE relativo alla presente procedura di gara, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente. In caso di partecipazione alla gara da parte di un concorrente che si presenta non quale soggetto singolo (ex art. 34 comma 1 lett. a) del D.lgs. 163/06), ma quale soggetto rientrante nella altre fattispecie previste alle lettere da b) a f bis) del medesimo art. 34, comma 1 cit., è necessario inserire un unico PassOE che riporti l'intera compagine di coloro che presentano offerta o per i quali si presenta offerta, sottoscritto dai legali rappresentanti degli stessi. In caso di avvalimento è necessario allegare un unico PassOE che riporti anche i dati del soggetto ausiliario avvalso, debitamente sottoscritto dai legali rappresentanti dell'ausiliario e del concorrente ausiliato. Il PassOE da inserire è sempre e solo uno ed è quello riportante in alto a destra il codice a barre, il sistema consente anche la stampa di PassOE (c.d. provvisori) privi di codice a barre che possono però essere utilizzati a solo ed esclusivo uso interno aziendale, l'unico valido per la Stazione Appaltante è quello con codice a barre, che identifica il concorrente o i concorrenti partecipanti alla procedura e gli ausiliari.

H) MODELLO GAP (GARA D'APPALTO) debitamente compilato, secondo il modello predisposto dall'Amministrazione (**Allegato A/5**) nella parte relativa a "Imprese partecipanti" e sottoscritto, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete dovrà essere compilato, **a pena di esclusione**, da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio ordinario, del gruppo o dell'aggregazione.

I) **IN CASO DI AVVALIMENTO**, la documentazione richiesta all'articolo 9 del presente Disciplinare.

J) (*eventuale*) Dichiarazione con cui il concorrente manifesta l'intenzione di ricorrere al subappalto ai sensi dell'art. 118 del Codice dei contratti. In tale dichiarazione il concorrente deve indicare le parti del servizio che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dal citato art. 118 del Codice dei contratti; **in mancanza di tale indicazione il successivo subappalto è vietato.**

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto **non comporta l'esclusione dalla gara**, ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

L'Amministrazione si riserva di procedere a verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese nella procedura di gara in oggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6-bis del Codice dei contratti, o secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con l'avvertimento che l'accertata falsità produrrà l'esclusione del concorrente dalla gara o la decadenza dall'aggiudicazione, nel caso in cui questa è stata già disposta, la risoluzione del contratto, se questo è stato già stipulato, nonché le altre conseguenze previste dalla normativa vigente.

Art. 14. Contenuto della busta n. 2 - Offerta tecnica

La "**Busta n. 2 - Offerta tecnica**" deve contenere l'offerta tecnica che, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lettera b) e c) del Codice dei contratti, oppure dal legale rappresentate dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario o GEIE già costituito, o aggregazione di imprese di rete già costituita; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete da costituire, l'Offerta tecnica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo o la futura aggregazione.

L'Offerta tecnica deve essere predisposta sulla base delle seguenti indicazioni:

1. L'offerta tecnica deve fornire l'analisi del contesto di riferimento, la descrizione dettagliata dei contenuti e delle modalità di realizzazione del servizio proposto, per ogni area di attività, dal punto di vista metodologico, organizzativo e logistico, in coerenza con le previsioni del Capitolato e con il quadro normativo e programmatico di riferimento.
2. L'offerta deve, inoltre, descrivere, per ciascuna area di attività in cui si articola il servizio, l'organigramma del Gruppo di Lavoro, rispetto al quale deve fornire l'indicazione dell'impegno di lavoro previsto (in termini di giornate/uomo, paramtrate a una giornata tipo di otto ore), delle caratteristiche e delle competenze delle singole risorse professionali che saranno coinvolte nei diversi ruoli e compiti. L'assenza delle caratteristiche curriculari minime richieste costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara. L'esperienza professionale deve essere attestata mediante allegazione dei curricula vitae dei componenti il gruppo di lavoro, in formato europeo, rilegati, sottoscritti in originale e con allegata copia di un valido documento di riconoscimento del soggetto cui si riferiscono. I curricula vitae devono essere di data non anteriore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara. La mancata presentazione dei curricula verrà considerata quale assenza delle caratteristiche

curricolari minime richieste, e determinerà, pertanto, l'esclusione dell'offerta dalla procedura di gara per assenza dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti. In caso operatori economici raggruppati, consorziati o aggregati, per ciascuna risorsa professionale componente il gruppo di lavoro deve essere indicato l'operatore economico di appartenenza, al fine di verificare il rispetto delle quote di esecuzione del servizio di cui al punto successivo.

3. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari, GEIE o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, costituiti o da costituirsi, nell'Offerta tecnica, **a pena di esclusione**, devono essere specificate, anche in misura percentuale, le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Si precisa che, in ogni caso, la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, **a pena di esclusione**.
4. L'Offerta tecnica deve essere redatta in lingua Italiana; in caso contrario, dovrà essere consegnata in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana. L'Offerta tecnica, inoltre, dovrà essere redatta su fogli formato A4; deve includere la copertina e l'indice e deve essere scritta con carattere Times New Roman, dimensione 12, con spaziatura "0" ed interlinea singola; è consentita una spaziatura diversa per le intestazioni dei diversi paragrafi ed eventuali sottoparagrafi. Il documento deve avere una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, per un massimo di 40 facciate, e, **pena l'esclusione** dalla valutazione, non deve indicare alcun elemento dell'offerta economica. I curricula, gli allegati previsti dalla presente documentazione di gara o altro materiale illustrativo, commerciale o pubblicitario (depliant o altro) non rientrano nel computo precitato.
5. In caso di diniego dell'autorizzazione all'accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990, all'Offerta tecnica deve essere allegata apposita dichiarazione nella quale devono essere espressamente indicate le parti sottratte all'accesso, comprovando l'esistenza, rispetto ad esse, di segreti tecnici e commerciali; a tal riguardo si rinvia a quanto disposto all'articolo 13, lettera B), punto 18), del presente Disciplinare.

Art. 15. Contenuto della busta n. 3 - Offerta economica

1. La "**Busta n. 3 - Offerta economica**" deve contenere la dichiarazione di offerta economica, corredata da una marca da bollo di € 16,00, secondo il modello di cui all'**Allegato A/4**, che, **a pena di esclusione** dalla procedura di gara, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente in forma singola o del consorzio di cui all'art. 34, comma 1 lettere b) e c) del Codice dei contratti e s.m.i., oppure dal legale rappresentate dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE già costituito, o aggregazione tra imprese di rete già costituita; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete da costituire, l'Offerta economica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o gruppo o la futura aggregazione.
2. L'Offerta economica, **a pena di esclusione**, deve contenere, chiaramente indicato in lettere e in cifre, il prezzo proposto per l'espletamento del servizio, IVA esclusa. In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e il prezzo indicato in lettere, prevarrà il prezzo espresso in lettere.
3. Il prezzo complessivo, indicato nell'offerta economica s'intende comprensivo di qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, ad esclusione dell'IVA. Il prezzo così determinato rimarrà fisso ed invariato

per tutta la durata dell'appalto. Ai sensi dell'art. 87, comma 4, del Codice dei contratti e ss.mm.ii., **i costi aziendali** relativi alla sicurezza devono essere, specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del servizio.

4. L'offerta economica dovrà, inoltre, contenere un prospetto che riporti il numero di giornate uomo ed i relativi costi unitari per profilo professionale offerti, il cui totale deve corrispondere al prezzo proposto per l'espletamento del servizio, comprensivo anche dei costi aziendali per la sicurezza.
5. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o di Consorzio ordinario o di GEIE o di aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, costituiti o da costituirsi, l'Offerta economica deve, **a pena di esclusione**, specificare le parti del servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati, con indicazione dell'importo o della percentuale del corrispettivo richiesto di competenza delle singole imprese.
6. Nell'Offerta economica deve, altresì, essere indicato, in lettere e in cifre, il ribasso percentuale, rispetto all'importo posto a base di gara, IVA esclusa. La percentuale di ribasso è calcolata mediante la seguente formula: $r = ((Pg - Po) / Pg) * 100$ dove "r" indica la percentuale di ribasso; "Pg" l'importo a base di gara; "Po" il prezzo proposto per l'espletamento del servizio. Il ribasso percentuale è espresso fino alla terza cifra decimale, senza procedere ad alcun arrotondamento.
7. Si osserveranno i criteri ed il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse disciplinati dagli artt. 87 ed 88 del Codice dei contratti e s.m.i.. La richiesta di giustificazioni sarà effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del Codice dei contratti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di valutare la congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D lgs 163/2006 e s.m.i..
8. L'Offerta economica, **a pena di esclusione**, non deve essere parziale, indeterminata, plurima condizionata, in aumento.

Art. 16. Criteri per la scelta dell'offerta migliore

1. La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell'Amministrazione.
2. La miglior offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, regolato dagli articoli 81 e 83 del Codice dei contratti e ss.mm.ii..
3. La Commissione giudicatrice è nominata nel rispetto di quanto disposto all'art. 84 del Codice dei contratti e s.m.i..
4. La valutazione è effettuata dalla Commissione giudicatrice secondo i seguenti criteri:

A) offerta tecnica: max 80/100

B) offerta economica : max 20/100

Il punteggio totale **Ptot** attribuito a ciascuna offerta è uguale a:

$$P_{tot}(a) = P_T(a) + P_E(a)$$

Dove:

P_{tot}(a)= Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

P_T(a)= Punteggio Tecnico attribuito all'offerta (a)

P_E(a)= Punteggio Economico attribuito all'offerta (a)

A) Il punteggio relativo all'offerta tecnica si articola secondo i seguenti criteri di valutazione così ripartiti con i relativi punteggi:

| Criteria | Sottocriteri | | Valore del coefficiente V(a) _i | Punteggio Massimo sottocriteri W _i | Punteggio massimo criterio |
|--|--------------|---|---|---|----------------------------|
| a) Analisi tematica e contesto di riferimento: qualità ed articolazione | a.1 | Organicità, chiarezza dell'analisi e coerenza con il contesto di riferimento | Come da tabella sotto riportata | 8 | 15 |
| | a.2 | Articolazione e completezza dell'analisi dei temi oggetto della presente gara | | 7 | |
| b) Metodologie di espletamento del servizio e modalità organizzative proposte | b.1 | Aderenza delle attività proposte alle finalità del bando | Come da tabella sotto riportata | 5 | 35 |
| | b.2 | Completezza e chiarezza della descrizione delle attività con riguardo a contenuti, cronoprogramma, metodologie, modalità di svolgimento e modalità relazionali con l'Amministrazione | | 15 | |
| | b.3 | Adeguatezza della pianificazione di dettaglio nell'articolazione dell'offerta | | 10 | |
| | b.4 | Congruietà delle scelte logistiche, metodologiche ed organizzative proposte | | 5 | |
| c) Qualità del gruppo di lavoro rispetto alla esperienza posseduta ed al coinvolgimento nelle attività | c.1 | Adeguatezza e rispondenza, valutate sotto il profilo curriculare, della figura individuata quale capo progetto, tenendo conto della esperienza specifica rispetto a quella minima richiesta e del livello di coinvolgimento del medesimo nel piano di realizzazione | Come da tabella sotto riportata | 5 | 30 |
| | c.2 | Adeguatezza e rispondenza del | | 15 | |

| | | | | | |
|-------------------------|-----|---|--|----|----|
| | | gruppo di lavoro, valutate sulla base dell'impiego delle singole risorse nelle attività del servizio e della esperienza ultronea posseduta rispetto a quella minima richiesta | | | |
| | c.3 | Livello di disponibilità del gruppo di lavoro in termini di giornate/uomo in presenza presso le sedi dell'Amministrazione Regionale | | 10 | |
| PUNTEGGIO TOTALE | | | | 80 | 80 |

Il punteggio relativo all'offerta tecnica si ottiene applicando la seguente formula fondata sul metodo aggregativo compensatore di cui al punto II dell'Allegato P al Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti DPR 207/2010:

$$PT(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

PT(a) = punteggio totale attribuito all'offerta (a)

n = numero totale dei "sottocriteri di valutazione"

W_i = punteggio massimo attribuibile al sottocriterio i-esimo.

V(a)_i = valore del coefficiente attribuito all'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione variabile tra 0 e 1

Σ_n = sommatoria

In particolare, ai fini della determinazione del punteggio da attribuire all'Offerta tecnica, la Commissione, in ottemperanza a quanto previsto all'Allegato P al Regolamento, procederà in base al metodo di seguito descritto.

Per la determinazione del valore del coefficiente **V(a)_i** relativamente ai sottocriteri sopra indicati, ciascun commissario, in sedute riservate, esprimerà discrezionalmente il proprio giudizio secondo la seguente scala:

| Giudizio | Ottimo | Buono | Discreto | Sufficiente | Insufficiente |
|-------------------------------------|--------|-------|----------|-------------|---------------|
| V(a)_i assegnabile | 1,0 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | 0,00 |

Successivamente verrà determinata la media dei coefficienti che ciascun commissario ha attribuito ad ogni offerta per ciascuno dei sottocriteri previsti.

Per i sottocriteri in cui nessuna offerta ha ottenuto il valore del coefficiente 1 e quindi il massimo punteggio, la Commissione procederà ad una prima riparametrazione in base alla seguente procedura (c.d. "I riparametrazione"):

a) se $V_{imax} > 0$ $V(a)_{ir} = V(a)_i / V_{imax}$

b) se $V_{imax} = 0$ $V(a)_i = 0$

Dove:

V(a)_i = valore del coefficiente ottenuto dall'offerta (a) per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di riparametrazione;

V_{imax} = valore del coefficiente massimo fra quelli attribuiti alle offerte concorrenti per il sottocriterio i-esimo prima della procedura di riparametrazione;

V(a)_{ir} = valore del coefficiente di riparametrazione ottenuto dall'offerta (a) per il sottocriterio i-esimo;

Quindi:

$$\mathbf{PTR1(a) = \sum n [W_i * V(a)_{ir}]}$$

Dove:

PTr1(a) = punteggio tecnico ottenuto dall'offerta (a) in seguito alla **I riparametrazione**;

Nel caso in cui nessuna offerta abbia ottenuto il punteggio tecnico massimo attribuibile, la Commissione procederà ad una seconda riparametrazione (c.d. "II riparametrazione ") in base alla seguente procedura:

$$\mathbf{PTR2(a) = (PTR1(a) / PTR1 \max) * PTmax}$$

Dove:

PTr1 max = punteggio tecnico massimo assegnato dopo la **I riparametrazione**;

PTmax = punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica;

Quindi:

$$\mathbf{PTR2(a) = PT(a)}$$

Dove:

PTr2(a) = punteggio tecnico ottenuto dall'offerta (a) in seguito alla **II riparametrazione**.

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

B) Per l'offerta economica: max 20 punti: il punteggio relativo all'offerta economica verrà assegnato con la seguente formula:

$$\mathbf{PE(a) = C(a) * PEmax}$$

il valore del coefficiente **C(a)** verrà così determinato:

$$\mathbf{C(a) = X * A(a) / Asoglia} \quad \text{per } A(a) \leq \text{Asoglia}$$

$$\mathbf{C(a) = X + \{(1,00 - X) * [(A(a) - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]\}} \quad \text{per } A(a) > \text{Asoglia}$$

Dove:

PE(a) = punteggio economico attribuito all'offerta (a)

C(a) = valore del coefficiente attribuito all'offerta (a)

PE_{max} = punteggio massimo attribuibile all'offerta economica

A(a) = Ribasso dell'offerta (a)

A_{max} = Ribasso dell'offerta più conveniente

Asoglia = Media aritmetica dei ribassi delle offerte dei concorrenti

X = 0,90

Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.

5. Sono esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato d'oneri oppure che siano condizionate e/o parziali e/o indeterminate e/o plurime e/o in aumento.
6. L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo (punteggio offerta tecnica più punteggio offerta economica) più alto. In caso di parità di punteggio complessivo, sarà privilegiato il concorrente che avrà offerto il maggior ribasso sull'importo a base di gara. Persistendo la situazione di parità, si procederà direttamente in seduta pubblica, mediante sorteggio.
7. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all'oggetto contrattuale. L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di annullare e/o revocare il Bando di gara, di sospendere, reindire o non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, motivatamente, senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del Codice Civile.
8. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto e la conseguente stipula del contratto avverranno successivamente alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti dell'Amministrazione.
9. Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione né all'aggiudicazione, né alla stipulazione del contratto, mentre i concorrenti partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione e per l'ulteriore proroga, come prevista dall'Articolo 10 del presente Disciplinare.
10. Dell'aggiudicazione dell'appalto sarà data comunicazione a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta. Parimenti verrà data notizia agli interessati delle cause di esclusione che li riguardano.
11. In ogni caso la partecipazione alla procedura di cui al presente Disciplinare comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.

Art. 17. Svolgimento della gara

Le operazioni di gara hanno inizio il giorno _____ ore _____, presso il Dipartimento Programmazione e Finanze, Via Vincenzo Verrastro, 4 - Potenza, nei termini che seguono:

Fase 1: Il presidente della Commissione giudicatrice in seduta pubblica, alla quale possono assistere non più di un rappresentante per ogni concorrente, dispone l'apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile e regolarmente chiuse e provvede all'esame e verifica della documentazione contenuta nella Busta n. 1 – "Documentazione amministrativa". La Commissione esclude i concorrenti la cui documentazione risulti

mancante o irregolare o che, sulla base delle dichiarazioni presentate, non risultino in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti. In tale fase si procede, a norma dell'art. 48 del Codice dei contratti, al pubblico sorteggio per l'individuazione degli offerenti - in numero non inferiore al dieci per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore - da sottoporre a controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel Bando di gara. A tal fine l'Amministrazione verifica l'elenco dei servizi analoghi presentato in sede di domanda attraverso il sistema AVCPASS, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice dei contratti. Per gli altri requisiti, l'Amministrazione richiede, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti, i documenti di cui al successivo Articolo 18, comma 3, lettere A) e B) del presente Disciplinare. Qualora i soggetti sorteggiati non siano presenti la richiesta è effettuata con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, a mezzo fax o attraverso posta elettronica certificata. Quando tale prova non sia fornita, oppure, non confermi le dichiarazioni contenute nell'offerta, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del Codice dei contratti, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del medesimo Codice, nonché all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere. Le operazioni concernenti la Fase 1 potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le successive sedute pubbliche avranno luogo, presso la medesima sede, all'ora e nel giorno che saranno comunicati ai concorrenti attraverso gli strumenti di comunicazione consentiti.

Fase 2: le operazioni di apertura delle "Offerte tecniche" si svolgono in seduta pubblica, la cui data viene comunicata ai concorrenti con raccomandata con avviso di ricevimento o attraverso posta elettronica certificata. In questa seduta la Commissione procede alla verifica formale delle offerte tecniche, successivamente, in una o più sedute riservate, procede alla valutazione di merito.

Fase 3: le operazioni di apertura delle offerte economiche si svolgono in seduta pubblica, la cui data viene comunicata ai concorrenti con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo fax o attraverso posta elettronica certificata. In tale seduta il presidente della Commissione giudicatrice comunica i punteggi attribuiti alle Offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti. Di seguito, viene effettuata l'aggiudicazione provvisoria, fatto salvo l'obbligo di esperire il procedimento di verifica dell'anomalia.

Art. 18. Verifica dei requisiti

1. L'Amministrazione entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara richiede all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria (qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati ai sensi del comma 1 dell'art. 48 del Codice dei contratti) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa autocertificati nella domanda, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice dei contratti, fatta salva la verifica attraverso il sistema AVCPASS. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della Legge n. 180/2011, non si applica al concorrente che segue in graduatoria, qualora quest'ultimo rientri nella definizione di micro, piccole e medie imprese.
2. Nel caso in cui non venga fornita la prova o non vengano confermate le dichiarazioni rese in via sostitutiva, l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente dalla graduatoria, alla escussione della relativa cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all'Autorità, nonché all'applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

3. Fatta salva la verifica attraverso il sistema AVCPASS, l'Amministrazione acquisisce a comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa autocertificati, i seguenti documenti:
 - A) Documentazione comprovante il possesso del requisito di capacità economico – finanziaria:**
 - Copia conforme all'originale dei Bilanci relativi agli esercizi 2012 – 2013 – 2014, corredati della nota integrativa, con indicazione del punto specifico da cui si possa evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico per i servizi oggetto di gara o altra documentazione ritenuta idonea dall'Amministrazione a provare il fatturato specifico dichiarato nella domanda per servizi analoghi negli esercizi 2012 – 2013 – 2014.
 - B) Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnico – professionale:**
 - Documentazione , in originale o copia conforme, rilasciata e/o acquisita vistata dalle pubbliche amministrazioni committenti per i servizi analoghi dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documentazione dovrà contenere gli estremi del contratto a cui si riferiscono, nonché l'oggetto del servizio, l'importo e la data.

Art. 19. Aggiudicazione definitiva - Stipula del contratto

1. Ad esito positivo della verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 48 del Codice dei contratti e ss.mm.ii. l'Amministrazione provvede all'aggiudicazione definitiva dell'appalto.
2. L'Aggiudicatario sarà tenuto a prestare, ai fini della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti e ss.mm.ii., per importo pari al 10% dell'importo contrattuale.
3. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
4. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
5. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la cauzione definitiva dovrà essere riferita al soggetto mandatario espressamente in tale qualità, con menzione, altresì, di tutti i componenti del raggruppamento.
6. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice dei contratti e ss.mm.ii. da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestato di regolare esecuzione del servizio.
8. Ai fini della determinazione dell'importo della garanzia si applica l'art. 75, comma 7, del Codice dei contratti e ss.mm.ii..

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.79 (art. 11, comma 10, del Codice dei contratti e ss.mm.ii.).
10. La stipulazione del contratto avverrà nel rispetto del Codice dei contratti e della normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed è subordinata alle verifiche dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei contratti e ss.mm.ii..
11. La data della stipulazione del contratto è decisa e comunicata dall'Amministrazione dopo l'aggiudicazione.
12. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.
13. Faranno parte del contratto di appalto:
 - il Bando di gara;
 - il Disciplinare di gara;
 - il Capitolato d'oneri;
 - l'Offerta tecnica e l'Offerta economica dell'Aggiudicatario.
14. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 140 del Codice dei contratti.

Art. 20. Adempimenti relativi alla Comunicazione, informazione e pubblicità

L'Aggiudicatario è tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dal F.S.C, riportando sui documenti prodotti e sulle pubblicazioni informative il logo FSC, il marchio della Regione Basilicata e l'emblema della Repubblica Italiana. Altrettanto dovrà essere riportato sui siti web realizzati e sulle relative pagine web.

Art. 21. Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di gara di cui trattasi è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il trattamento dei dati giudiziari sarà effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs n. 196/2003.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Amministrazione incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno, altresì, essere conosciuti da:

- soggetti esterni, ove facciano parte della Commissione giudicatrice;

- altre pubbliche amministrazioni, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto normativa vigente in materia;
- legali incaricati per la tutela dell'Amministrazione in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs n. 196/2003.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del succitato D.Lgs n. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha, altresì, il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze – Ufficio Direzione Generale – Via Vincenzo Verrastro, n. 4 – 85100 Potenza.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Basilicata, come sopra identificata.

Con l'invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura di gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto nella presente informativa.

Art. 22. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare, si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice dei contratti e del Regolamento, nonché le altre disposizioni normative vigenti in materia di affidamento di contratti pubblici.